

Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 3/2021

INDICE:

1. Cassazione Civile, Sez. II, 12 maggio 2021, n. 126111
Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione
2. Cassazione Civile, Sez. VI, 1 giugno 2021, n. 1522910
La cessione del credito relativa a canoni di locazione non incide sul criterio del "forum contractus"
3. Cassazione Civile, Sez. Trib., 1 giugno 2021, n. 1526416
Imposta di registro nelle cessioni di credito
4. Corte d'Appello di Perugia, Sez. I, 5 maggio 2021, n. 25824
Sul valore probatorio della fattura in sede monitoria ed in sede di giudizio di merito
5. Tribunale di Siena, 2 luglio 2021..... 35
Factoring e inefficacia del decreto ingiuntivo emesso in virtù della cessione di credito verso la Pubblica Amministrazione

Direttore responsabile: *Alessandro Munari*
Caporedattori: *Raffaele Cavani*
Bruna Alessandra Fossati

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari Cavani Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

*La pubblicazione è realizzata da Munari Cavani Studio Legale ed edita da Munari Cavani Publishing S.r.l.
Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.*

Munari Cavani

Studio Legale
Corso Monforte 16
20122 Milano
Tel. +39.02.36642500
Fax +39.02.36579090
email: studio@munaricavani.it



1. Cassazione Civile, Sez. II, 12 maggio 2021, n. 12611

Obbligazioni e contratti – Cessione del credito – Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto – Onere probatorio del cessionario che agisca verso il debitore ceduto – Prova del negozio di cessione – Necessità – Sussistenza – Prova della causa della cessione – Necessità – Esclusione – Verifiche del debitore ceduto – limiti – Fattispecie.

(Art. 458 c.c.; Art. 1189 c.c.; Art. 1260 c.c.; Art. 1264 c.c.)

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.).

* * *

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria

- Presidente -

Dott. CARRATO Aldo

- Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa

- rel. Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe

- Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14434/2016 proposto da:

[Tizio], elettivamente domiciliato in (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

nonché da:

[Eredi di Caio], elettivamente domiciliati in (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), che li rappresenta e difende;

- *controricorrenti e ricorrenti incidentali* -

avverso la sentenza n. (*omissis*) della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il (*omissis*); udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del (*omissis*) dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. [Tizio] convenne in giudizio [Mevia], [Eredi di Caio], [Sempronio] quale esercente la potestà sulla minore [Eredi di Caio] perché fosse accertato il suo diritto di proprietà dell'immobile sito in (*omissis*), o, in subordine, ne fosse disposto il trasferimento ai sensi dell'art. 2932 c.c..

1.1. A fondamento della pretesa [Tizio] aveva posto la scrittura privata denominata contratto preliminare con la quale il 2 gennaio 2006 [Caio] gli aveva promesso in vendita l'immobile indicato al prezzo di Euro 239.000, da pagare in rate mensili da Euro 1000 ciascuna a partire dal 1 gennaio 2006, con contestuale immissione di [Tizio] nel possesso del bene.

L'attore aveva riferito che in data 11 ottobre 2006 [Caio] aveva ceduto il credito vantato nei suoi confronti a titolo di prezzo dell'immobile, nella consistenza che sarebbe risultata dopo la sua morte, a tale [Mevia] ed aveva altresì notificato la cessione [Tizio] in data 4 dicembre 2006.

Deceduto [Caio] in data (*omissis*), e divenuta perciò impossibile la stipula del contratto definitivo, [Tizio], che aveva continuato a versare i ratei mensili, corrispondendoli nelle mani della cessionaria del credito, riteneva che la scrittura privata integrasse un contratto definitivo.

1.2. I convenuti [Eredi di Caio] formularono riconvenzionale per chiedere, nell'ordine: l'accertamento della inesistenza, nullità, annullabilità della scrittura privata, nonché dell'atto di cessione del credito, in ogni caso l'inefficacia della cessione del credito nei loro confronti; il risarcimento danni da illecito extracontrattuale e contrattuale nei confronti dell'attore e della convenuta [Mevia] con conseguente condanna solidale degli stessi al pagamento della somma di Euro 236.000 per danno patrimoniale e di Euro 100.000 per danno morale; l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo; la condanna di [Tizio] al rilascio dell'immobile ed al pagamento di Euro 1.500 per ogni mese di ritardo; la condanna di [Mevia] in solido con [Tizio] alla restituzione delle somme ricevute dal predetto. In via subordinata, gli [Eredi di Caio] domandarono la rideterminazione del prezzo dell'immobile, in caso di trasferimento dello stesso a [Tizio].

1.3. La convenuta [Mevia] resistette alle pretese degli [Eredi di Caio] e, in via riconvenzionale, domandò che fosse accertato che tra lei stessa e il *de cuius* [Caio] era intervenuto un contratto di vitalizio alimentare; che [Tizio] e gli [Eredi di Caio] fossero condannati a pagarle, in via concorrente o alternativa, la somma corrispondente al residuo credito per la cessione dell'immobile; che gli Eredi fossero condannati in ogni caso a dare esecuzione al contratto di vitalizio alimentare.

1.4. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. (*omissis*), accolse la domanda riconvenzionale degli [Eredi di Caio] di rilascio dell'immobile e di pagamento dell'indennità di occupazione, rigettando le rimanenti.

2. La Corte d'appello, adita in via principale da [Tizio] e in via incidentale sia dai convenuti [Eredi di Caio], anche quali successori di Au. Ma., sia da [Mevia], con la sentenza n. (*omissis*), pubblicata il 21 gennaio 2016 e notificata il 1 aprile 2016, ha riformato la decisione.

2.1. Secondo la Corte territoriale, la scrittura privata del 2 gennaio 2006 aveva efficacia traslativa e [Tizio] era tenuto a corrispondere il prezzo residuo agli [Eredi di Caio], a partire dalla data dell'apertura della successione, essendo nullo, per contrasto con il divieto dei patti successori, l'atto con il quale il [Caio] aveva ceduto il credito a [Mevia] e non liberatori i pagamenti effettuati da [Tizio] alla [Mevia]

3. [Tizio] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ai quali resistono con controricorso [Eredi di Caio], i quali propongono ricorso incidentale condizionato articolato in quattro motivi. Non ha svolto difese in questa sede [Mevia]. I controricorrenti e ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 458 e 1260 c.c., per contestare la ritenuta nullità della cessione del credito.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, l'atto in questione, con il quale il *de cuius* [Caio] aveva ceduto a [Mevia] il credito del corrispettivo della vendita immobiliare non conteneva un patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., dal momento che il cedente, con tale atto, non aveva inteso disporre

in vista della successione, ma alla retribuzione delle prestazioni di assistenza morale e materiale offerte negli anni dalla cessionaria.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 1189 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe negato erroneamente la qualifica di creditore apparente alla [Mevia], dopo avere peraltro accertato la sussistenza dei presupposti indicati nell'art. 1189 c.c., vale a dire la buona fede del debitore (pag. 21 della sentenza) e la presenza delle circostanze convergenti nella direzione della legittimazione della [Mevia] a ricevere il pagamento delle rate mensili quale creditore della prestazione.

3. Il primo motivo è infondato.

Nel contratto intervenuto tra [Caio] e [Mevia], secondo quanto ricostruito nel giudizio di merito e qui non contestato, l'evento morte del cedente [Caio] incideva sia sull'oggetto della disposizione - *l'id quod superest* - sia sul soggetto beneficiario, che era tale in quanto reputato ancora esistente in vita al momento dell'apertura della successione.

Si trattava, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, di un atto *mortis causa*, diretto a regolare i rapporti patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte, e non destinato a produrre nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, prima dell'evento morte (da ultimo, Cass. 02/09/2020, n. 18198; Cass. Sez. U. 12/07/2019, n. 18831, a conferma dell'orientamento risalente e consolidato, v. anche Cass. 19/11/2009, n. 24450).

A pieno titolo, pertanto, la Corte d'appello ne ha accertato la nullità per violazione del divieto sancito dall'art. 458 c.c..

4. Risulta, invece, fondato il secondo motivo del ricorso principale, poiché è erroneo l'argomento in base al quale la sentenza impugnata ha escluso l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti da [Tizio] a [Mevia].

4.1. In premessa si deve rilevare che l'ordinamento distingue tra nullità ed inesistenza (categoria quest'ultima da sempre residuale), e che pertanto l'accertamento della nullità di un atto non ne decreta affatto l'inesistenza, come invece si legge a pag. 19 della sentenza.

L'accertata nullità dell'atto di cessione del credito, siccome in violazione del divieto di patti successori, non comportava in automatico l'inapplicabilità dell'art. 1189 c.c., comma 1, poiché la validità ed efficacia della cessione del credito non costituisce un prerequisite della fattispecie del pagamento al creditore apparente.

Posto infatti che la cessione del credito è un negozio a causa variabile, la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa, e che, per quanto qui di interesse, "il debitore ceduto - a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione" (*ex plurimis*, Cass. 09/07/2018, n. 18016; Cass. 31/07/2012, n. 13691; Cass. 03/04/2009, n. 8145).

5. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale impone l'esame del ricorso incidentale condizionato degli [Eredi di Caio].

6. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1470, 1872 e 2232 c.c., e si contesta la qualificazione del contratto 2 gennaio 2006 in termini di compravendita anziché di preliminare di rendita vitalizia. In particolare, la modalità di corresponsione dell'immobile ceduto sarebbe incompatibile con lo schema della vendita, giacché il saldo si sarebbe avuto solo nell'anno 2026, e cioè in un momento nel quale il venditore avrebbe avuto un'età di molto superiore all'aspettativa di vita, ed era di tutta evidenza il collegamento tra il pagamento periodico di Euro 1.000 e la durata della vita del [Caio], risultando così integrato il requisito dell'aleatorietà.

7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. e si lamenta che l'interpretazione del contratto 2 gennaio 2006 come contratto definitivo sia in conflitto con il dato testuale - promessa di vendere e di acquistare - che chiaramente faceva emergere la volontà comune di stipulare un successivo contratto definitivo, volontà poi esplicitata nella lettera inviata il 10 agosto 2007 da [Tizio] agli [Eredi di Caio].

In senso contrario, la Corte territoriale aveva valorizzato elementi di scarsa se non nulla rilevanza, quali il pagamento immediato delle rate di prezzo da parte dell'[Tizio] e l'immissione del predetto nel possesso dell'immobile contestualmente alla firma del contratto, così violando i canoni di ermeneutica nella parte in cui impongono di tenere conto del senso letterale delle parole utilizzate dai contraenti, e, in caso di dubbio, di interpretare il contratto o le singole clausole nel senso in cui possono avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

8. Con il terzo motivo, espressamente subordinato al rigetto dei primi due, i ricorrenti incidentali denunciano violazione o falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, ovvero nullità del contratto stipulato in data 2 gennaio 2006 per violazione degli oneri di allegazione imposti dalle richiamate norme in materia edilizia.

9. Con il quarto motivo è denunciato omesso esame del fatto, prospettato dagli [Eredi di Caio], che le modalità di adempimento del contratto e la conseguente sproporzione dell'assetto di interessi a vantaggio dell'[Tizio] - il valore dell'immobile era cristallizzato al 2006 e il valore delle rate bloccato fino al 2026 - dimostravano lo spirito di liberalità che connotava l'atto.

10. I motivi primo, secondo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente poiché censurano sia pure sotto profili diversi attingono la qualificazione del contratto del 2 gennaio 2006, sono infondati.

10.1. La sentenza impugnata dà conto delle ragioni per cui il contratto intervenuto tra [Tizio] e [Caio] è stato qualificato in termini di compravendita ad effetti immediatamente traslativi, anziché di preliminare avente ad oggetto la costituzione di rendita vitalizia, come accertato dal Tribunale, o di preliminare di compravendita, come in alternativa sostenuto dagli [Eredi di Caio]. In particolare, la Corte territoriale ha escluso correttamente l'elemento dell'aleatorietà - essenziale nella rendita vitalizia - evidenziando che, per l'età avanzata e per le patologie da cui era affetto il [Caio], ipotetico beneficiario del vitalizio, non era ravvisabile nel contratto alcun elemento di rischio per l'acquirente della proprietà dell'immobile (in questo senso, tra le molte, Cass., 11/03/2016, n. 4825; Cass. 24/06/2009, n. 14796; Cass. 24/04/2008, n. 10798). È vero, infatti, che l'aleatorietà del contratto di rendita vitalizia postula l'esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto, e che ciò è escluso quando, per le condizioni del contraente beneficiario, sia altamente probabile il decesso in tempi relativamente brevi.

10.2. Per contro, la sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni, quando sia macroscopica, può far presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione (Cass. 29/07/2016, n. 15904).

Nella specie, però, la Corte d'appello ha escluso che il contratto in oggetto presentasse i caratteri della vendita mista alla donazione, sul rilievo che non vi era prova della notevole sproporzione tra le prestazioni.

10.3. Non è censurabile per violazione delle regole di ermeneutica la qualificazione del contratto come vendita anziché preliminare di vendita: la Corte territoriale, infatti, ha ricostruito la comune volontà delle parti dando atto di elementi extratestuali che, complessivamente considerati, indicherebbero la definitività del trasferimento piuttosto che l'assunzione dell'impegno a trasferire.

10.3.1. Premesso che per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (*ex plurimis*, Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 22/02/2007, n. 4178), il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ai sensi dell'art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti. Ne consegue che il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è da solo decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione *prima facie* chiara può non apparire più tale se collegata alle altre contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. 02/07/2020, n. 13595; Cass. 20/07/2019, n. 20294; Cass. 01/12/2016, n. 24560).

11. Il terzo motivo del ricorso incidentale è inammissibile poiché introduce una questione di cui non v'è cenno nella sentenza impugnata, e i ricorrenti incidentali non hanno assolto l'onere di allegare l'avvenuta sua deduzione innanzi al giudice di merito, né hanno indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbiano fatto, onde dare modo a questa Corte Suprema di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (v. per tutte, Cass. 13/06/2018, n. 15430).

12. All'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale segue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo nonché il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa sezione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021.

* * *

IL CASO

In data 2 gennaio 2006, Tizio ha concluso con Caio un accordo (denominato dalle parti contratto preliminare) avente ad oggetto la promessa di vendita di un immobile ad un prezzo di acquisto pari a complessivi Euro 239.000 – da corrispondersi, a partire dal medesimo mese di gennaio 2006, in rate mensili di Euro 1.000 ciascuna – con contestuale immissione del promissario acquirente Tizio nel possesso del bene.

L'11 ottobre 2006, Caio ha ceduto a Mevia il credito vantato nei confronti di Tizio a titolo di prezzo dell'immobile limitatamente al residuo che sarebbe rimasto dopo la propria morte notificando al debitore ceduto il relativo negozio di cessione in data 4 dicembre 2006.

Dopo la morte di Caio, avvenuta prima della stipula del contratto definitivo, Tizio ha regolarmente continuato a versare le rate pattuite in favore della cessionaria Mevia.

A seguito delle contestazioni ricevute dagli Eredi di Caio, Tizio ha adito il Tribunale di Roma chiedendo che venisse accertata la reale natura di contratto definitivo dell'accordo concluso con Caio – e, conseguentemente, che venisse riconosciuto il suo diritto di proprietà sull'immobile compravenduto – ovvero, in subordine, che venisse disposto il trasferimento del bene in suo favore ai sensi dell'art. 2932 c.c.¹

Costituitisi in giudizio, gli Eredi di Caio – chiamando in causa anche Mevia – hanno avanzato domanda riconvenzionale volta ad ottenere: a) l'accertamento della inesistenza, nullità o annullabilità della scrittura privata conclusa tra Tizio e Caio e del successivo atto di cessione del credito, nonché, in ogni caso, dell'inefficacia di detta cessione nei loro confronti; b) la

¹ Ai sensi della citata disposizione, infatti, è stabilito che “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile”.

condanna di Tizio e Mevia, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e morale subito; c) l'accertamento della insussistenza dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo; d) la condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento di una somma di denaro per ogni mese di ritardo; e) la condanna di Mevia alla restituzione delle somme nel frattempo versate da Tizio.

In via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande di Tizio, i convenuti hanno chiesto al giudice di rideterminare al rialzo il prezzo dell'immobile.

Con la propria costituzione in giudizio, Mevia – oltre a resistere alle domande avanzate dagli Eredi di Caio – ha svolto anch'essa domanda riconvenzionale affinché venisse accertato che tra lei e Caio era intervenuto un contratto di vitalizio alimentare² e, pertanto, che Tizio e gli Eredi di Caio fossero condannati, in via tra loro concorrente o alternativa, a pagarle l'importo corrispondente al residuo del credito per la cessione del bene, ovvero che fosse posto a carico di questi ultimi l'obbligo di dare comunque esecuzione a detto accordo di vitalizio.

Il Tribunale ha parzialmente accolto le domande degli Eredi di Caio limitandosi a riconoscere in favore dei medesimi il rilascio del bene da parte di Tizio ed il pagamento dell'indennità di occupazione.

A seguito dell'appello contro la sentenza di primo grado (proposto da tutte le parti del giudizio) la decisione è stata riformata. In particolare, ritenendo – da un lato – che la scrittura conclusa tra Tizio e Caio avesse efficacia immediatamente traslativa (e fosse, quindi, qualificabile come contratto di compravendita già definitivo) e – dall'altro lato – che il negozio di cessione del credito, in quanto mortis causa, fosse nullo per contrarietà al divieto di stipulare patti successori³, la Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto di proprietà di Tizio sul bene condannando il medesimo alla corresponsione del prezzo residuo in favore degli Eredi di Caio fin dalla data di apertura della successione, non potendosi ritenere liberatori i successivi pagamenti effettuati dall'acquirente in favore di Mevia.

Per la cassazione di detta pronuncia sono ricorsi alla Suprema Corte Tizio e gli Eredi di Caio, rispettivamente con due e quattro motivi di ricorso.

Per proprio conto, Tizio ha lamentato, con un primo motivo, l'estraneità della fattispecie all'art. 458 c.c. e, con un secondo motivo, la violazione o falsa applicazione dell'art. 1189 c.c. il quale prevede la liberazione del debitore che, in buona fede, abbia adempiuto all'obbligazione in favore del creditore apparente.

² In linea generale, il vitalizio alimentare – chiamato talvolta impropriamente contratto di mantenimento – è un accordo, di natura aleatoria, attraverso il quale, a fronte del trasferimento di un bene immobile (ovvero della attribuzione di altri beni od utilità) un soggetto (vitaliziato) acquista il diritto all'assistenza morale e materiale da parte di un'altra (vitalizante). Di norma, pertanto, il vitaliziato cede un bene o un capitale in cambio di una attività continuativa che non consiste in una mera prestazione patrimoniale, sia pure di mantenimento (giacché in tal caso così sarebbe sostanzialmente una rendita vitalizia), ma in una prestazione continuativa di assistenza innanzitutto morale e, solo eventualmente, anche materiale. Il corrispettivo del trasferimento, pertanto, si sostanzia non in un obbligo di dare ma in un obbligo di fare. Sulla natura atipica del vitalizio alimentare la giurisprudenza – in linea con Cass. civ. Sez. Unite, 18 agosto 1990, n. 8432 – è sostanzialmente unanime.

³ A norma dell'art. 458 c.c. è stabilito che, "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi". Alla base di una tale disposizione normativa vi è il principio per cui, nel nostro ordinamento, la successione può avvenire unicamente secondo quanto disposto dalla legge (successione legittima) ovvero secondo quanto stabilito con testamento (successione testamentaria) dovendosi, tuttavia, riconoscere, in questo secondo caso, la necessità che il testatore rimanga sempre libero di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere fino all'ultimo istante di vita. Non è quindi ammissibile la creazione di un vincolo giuridico idoneo a compromettere tale libertà fintanto che il testatore è in vita. Su tali basi, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'art. 458 c.c., occorrerà accertare – in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale – "1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello jus poenitendi; 4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato" (cfr. Cass. n. 1683/1995).

Con ricorso incidentale condizionato, invece, gli Eredi di Caio hanno sindacato, con tre dei quattro motivi di impugnazione proposti, la qualificazione di contratto definitivo di compravendita operata dalla Corte territoriale con riguardo all'accordo concluso tra Tizio e Caio in data 2 gennaio 2006 e, in subordine, con la rimanente doglianza, la nullità di tale convenzione per violazione degli oneri di allegazione previsti dalle normative in materia edilizia vigenti ratione temporis.

La Cassazione, rigettando ogni altro motivo, in quanto infondato o inammissibile, ha accolto il ricorso principale limitatamente al secondo motivo proposto annullando la sentenza di secondo grado e rinviando gli atti al Giudice dell'appello affinché proceda al conseguente riesame nel merito delle domande avanzate.

COMMENTO

Limitando il presente commento ai soli profili attinenti al sotteso istituto della cessione del credito, la decisione della Suprema Corte in analisi offre lo spunto per una duplice riflessione ancorata alle due censure proposte dal ricorrente principale Tizio. Come sopra evidenziato, con il proprio primo motivo, quest'ultimo ha lamentato che la cessione intervenuta tra Caio e Mevia non si sostanziasse in un patto successorio, dal momento che il cedente, con tale negozio, non aveva inteso disporre della propria successione, ma aveva voluto soltanto procedere alla retribuzione delle prestazioni di assistenza morale e materiale ricevute, negli anni, dalla cessionaria.

Nel respingere un tale assunto la Corte si è concentrata sulla concreta dinamica dell'operazione negoziale intrapresa dalle parti, evidenziando come, nella fattispecie, "l'evento morte del cedente incideva sia sull'oggetto della disposizione – l'id quod superest – sia sul soggetto beneficiario, che era tale in quanto reputato ancora esistente in vita al momento dell'apertura della successione".

Si è trattato, quindi, ad avviso del Giudice di legittimità, "di un atto mortis causa, diretto a regolare i rapporti patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte, e non destinato a produrre nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, prima dell'evento morte".

Nello specifico, ai fini della riconducibilità del negozio nel novero dei patti successori vietati dalla legge, ciò che per la Cassazione ha assunto dirimente importanza attiene al fatto che, nel caso di specie, la morte del cedente ha rappresentato la giustificazione causale dell'attribuzione patrimoniale in favore della cessionaria del credito.

In tal senso, dalla ricostruzione fattuale operata nella decisione in analisi, pare peraltro rilevare la circostanza per cui oggetto della cessione era solamente il credito nella consistenza che sarebbe risultata dopo la morte del cedente, rimanendo invece quest'ultimo il beneficiario dei ratei mensili del prezzo di alienazione dell'immobile fintanto che era in vita.

⁴ A supporto del proprio ragionamento, la Corte richiama la recente ordinanza delle proprie Sezioni Unite, nella quale le stesse hanno escluso la configurabilità del negozio *mortis causa* in ipotesi di *trust* istituito per trasmettere un patrimonio a taluni beneficiari alla morte del disponente. L'analisi di tale pronuncia risulta utile per individuare il presupposto giuridico dei negozi *mortis causa* e comprenderne le differenze rispetto alla diversa fattispecie degli atti *post mortem*. Al riguardo, le Sezioni Unite chiariscono che "l'atto mortis causa è diretto a regolare i rapporti patrimoniali e non patrimoniali del soggetto per il tempo e in dipendenza della sua morte: nessun effetto, nemmeno prodromico o preliminare, esso è perciò destinato a produrre, e produce, prima di tale evento. L'evento della morte riveste un ruolo diverso nell'atto post mortem, perché qui l'attribuzione è attuale nella sua consistenza patrimoniale e non è limitata ai beni rimasti nel patrimonio del disponente al momento della morte" (cfr. Cass. SS.UU. n. 18831/2019). Seguendo tale impostazione, quindi, con l'istituzione di un *trust* – nel quale il *settlor* conferisce le proprietà di beni, indicando se stesso quale beneficiario in vita e, dopo la sua morte, altri beneficiari – si determina un immediato passaggio nella sfera giuridica del *trustee*, realizzandosi così il dato dell'attualità dello spoglio da parte del disponente, la cui morte, pertanto, non costituisce il punto di origine della situazione regolata in favore degli altri beneficiari, né penetra nella giustificazione causale dell'attribuzione, ma rappresenta soltanto un termine o una condizione del negozio. In questo senso e diversamente dall'ipotesi considerata nel presente commento, nel caso di *trust* liberale tra vivi che produce effetti, sul piano del beneficiario, dopo la morte del disponente, ciò che quest'ultimo ha pienamente trasferito in vita non concorre a formare l'asse ereditario. Tali beni, infatti, non cadono in successione perché essi si trovavano, al tempo dell'apertura della stessa, già fuori del patrimonio del disponente, avendone costui trasferito la proprietà in via definitiva e per atto *inter vivos* al *trustee*, con la conseguenza che i beneficiari finali acquisiscono i beni direttamente dal *trustee* e non già per successione *mortis causa* dal *de cuius*.

Venendo alla seconda ed ancor più interessante questione, per comprendere le conclusioni a cui, al riguardo, è giunta la Suprema Corte occorre muovere dall'analisi del secondo motivo di impugnazione proposto da Tizio con il proprio ricorso (in virtù del quale è derivato l'accoglimento dell'istanza di cassazione della pronuncia d'appello).

Ciò che con tale doglianza Tizio ha censurato concerne la convinzione, manifestata dal Giudice del gravame nella relativa decisione, secondo cui i pagamenti rateali da costui effettuati direttamente a Mevia a seguito della morte di Caio non fossero liberatori e, pertanto, non potessero venir considerati ai fini della quantificazione del prezzo residuo dovuto agli Eredi di Caio a fronte dell'accertato acquisto dell'immobile.

A detta conclusione la Corte d'Appello era giunta in ragione della già evidenziata contrarietà dell'atto di cessione del credito al disposto di cui al citato art. 458 c.c.

Secondo il Giudice di seconda istanza, infatti, dovendosi considerare persino inesistente il sottostante negozio concluso tra Caio e Mevia, resterebbero privi di alcun effetto anche tutti i successivi atti esecutivi del medesimo.

Nell'ottica del ricorrente una tale ricostruzione è da considerarsi errata dal momento che conduce la Corte territoriale – pur avendo la stessa accertato la sussistenza della buona fede in capo a Tizio e la presenza delle circostanze convergenti nella direzione della legittimazione di Mevia a ricevere il pagamento delle rate mensili quale creditore della prestazione – ad escludere irragionevolmente l'operatività, nella fattispecie, della disciplina dettata dall'art. 1189 c.c. in ipotesi di adempimento dell'obbligazione al creditore apparente⁵.

Condividendo la censura proposta da Tizio, la Cassazione ha ritenuto in primo luogo opportuno premettere che "l'ordinamento distingue tra nullità ed inesistenza (categoria quest'ultima da sempre residuale), e che pertanto" – diversamente da quanto statuito dal Giudice a quo – "l'accertamento della nullità di un atto non ne decreta affatto l'inesistenza".

Ciò chiarito, hanno dunque sostenuto i Giudici di legittimità che l'accertata nullità (e non inesistenza) dell'atto di cessione del credito non comporti in automatico l'inapplicabilità dell'art. 1189 c.c., comma 1 "poiché la validità ed efficacia della cessione del credito non costituisce un prerequisito della fattispecie del pagamento al creditore apparente".

Posto infatti che la cessione del credito è un negozio a causa variabile, deve evidenziarsi – ha continuato la Suprema Corte – che "il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche a dimostrare la causa della cessione stessa" e che, per contro, "il debitore ceduto - a cui sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione"⁶.

Una tale impostazione, del resto, si fonda sull'evidente presupposto che, salvo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. relativamente all'efficacia della cessione del credito, struttura e causa della medesima – diversamente dalle vicende che riguardano il titolo costitutivo del credito stesso – rimangono del tutto estranee al debitore ceduto.

Tracciata quindi la distinzione e la conseguente autonomia giuridico-concettuale tra il rapporto negoziale afferente alla cessione del credito e l'attività non negoziale di adempimento del credito ceduto (quale atto dovuto), non vi è dunque valido motivo di privare il debitore ceduto – ricorrendo la sua buona fede ed una legittima apparenza del diritto secondo circostanze univoche – del beneficio liberatorio sancito dal 1189 c.c. anche in ipotesi di invalidità della cessione.

⁵ A norma dell'art. 1189 c.c. è stabilito che "Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito".

⁶ Il ragionamento è conforme ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., *ex multis*, Cass. n. 18016/2018; Cass. n. 13691/2012; Cass. n. 8145/2009).

Ne deriva che, nel caso concreto, la Corte d'Appello – la quale ha statuito la debenza delle rimanenti rate di pagamento del corrispettivo di acquisto dell'immobile da parte di Tizio in favore degli Eredi di Caio a partire dalla data di apertura della sua successione – avrebbe invece dovuto riconoscere, ai fini del computo del prezzo residuo, la validità e l'efficacia anche dei pagamenti effettuati dall'acquirente in favore di Mevia successivamente alla morte di Caio.

Avv. Guido Gallovich

guido.gallovich@munaricavani.it

2. Cassazione Civile, Sez. VI, 1 giugno 2021, n. 15229

Competenza civile – Competenza per territorio: diritti di obbligazione – Foro facoltativo – Liquidazione della quota del socio uscente – Modalità – Artt. 2289 e 2297 c.c. – Effetti sulla competenza territoriale – Foro del domicilio del creditore – Applicabilità – Fondamento – Cessione del credito – Conseguenze – Controversia tra ceduto e cessionario – Individuazione del giudice competente – Applicazione delle regole di cui all'art. 413 c.p.c. – Necessità – Domicilio del cessionario – Rilevanza ai fini della determinazione della competenza per territorio – Condizioni –
Obbligazioni e contratti – Cessione del credito

(Art. 19 – 20 c.p.c.; Art. 38 c.p.c.; Art. 1182 c.c.; Art. 1260 c.c.)

La cessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del "forum contractus" e cioè sulla eventuale competenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, la competenza per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); la cessione può, invece, incidere sul criterio del "forum destinatae solutionis" e radicare la competenza nel luogo in cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza del credito.

* * *

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 SEZIONE SESTA CIVILE
 SOTTOSEZIONE 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide

Dott. GRAZIOSI Chiara

Dott. ROSSETTI Marco

Dott. POSITANO Gabriele

Dott. PORRECA Paolo

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. (*omissis*) proposto da:

[Alfa], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (*omissis*) presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), rappresentata e difesa dagli avvocati (*omissis*), (*omissis*);

- *ricorrente* -

contro

[Beta] e P.A.;

- *intimati* -

avverso l'ordinanza n. R.G. (*omissis*) del (*omissis*), depositata il (*omissis*); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del (*omissis*) dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CARMELO SGROI che visti gli artt. 42 e ss. c.p.c., l'art. 380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso, dichiari la competenza del Tribunale di Tivoli in ordine al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo indicato in premessa, adottando i conseguenti provvedimenti.

RILEVATO che:

con decreto ingiuntivo n. (*omissis*), emesso dal Tribunale di Tivoli, [Alfa] ingiungeva a [Beta] e P.A., nella qualità di socio illimitatamente responsabile, il pagamento della somma di Euro 1.200 oltre interessi deducendo di essere cessionaria del credito relativo al canone di locazione del mese di marzo 2019 relativo al contratto stipulato il (*omissis*) tra [Beta] e P.A. Il credito era stato ceduto con contratto del 29 novembre 2018, notificato il 3 dicembre successivo;

avverso tale decreto proponevano opposizione gli ingiunti precisando che il decreto era stato ottenuto sulla base di un contratto di cessione del credito e non di una cessione del contratto di locazione, con la conseguenza che non avrebbero dovuto trovare applicazione le regole sulla competenza funzionale del Tribunale in materia di locazione di immobili, in quanto il titolo era riferibile al contratto di cessione del credito, rispetto al quale il contratto di locazione assumeva la qualità di presupposto di fatto. Il giudice competente avrebbe dovuto essere, per valore, il Giudice di pace. Quanto alla competenza territoriale, il Giudice di pace competente avrebbe dovuto essere individuato in quello del luogo in cui si era perfezionato il contratto di cessione del credito, ovvero il foro generale delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 19 c.p.c. ([Beta] aveva la sede legale in (*omissis*) provincia di Teramo, con conseguente individuazione del Giudice di pace di Teramo), oppure nel foro facoltativo per le cause relative alle obbligazioni, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (il luogo dove deve eseguirsi la obbligazione che, con riferimento al contratto di cessione del credito stipulato in Nocera Inferiore, individuerrebbe il Giudice di pace di tale comune). Quanto al luogo di esecuzione della prestazione, a seguito della cessione del credito, lo stesso doveva riferirsi alla sede della cessionaria [Alfa] e cioè, nuovamente, il Giudice di pace di Nocera Inferiore. Nel merito rilevavano di avere già corrisposto al locatore, P.A., tale canone, oltre ad altre mensilità in via anticipata e chiedevano, pertanto, di chiamare in causa il P. per ottenere la restituzione di tali somme; si costituiva [Alfa] contestando la fondatezza della opposizione anche con riferimento al profilo della competenza funzionale, per materia e territoriale, mentre restava contumace P.A.;

all'udienza del 16 dicembre 2019 il giudice unico emetteva ordinanza, depositata il giorno successivo, con la quale dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli, per essere competente il Giudice di pace di Nocera inferiore, fissando i termini di legge per la riassunzione;

avverso tale decisione propone ricorso per regolamento necessario di competenza, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., [Alfa]. [Beta] non svolge attività processuale in questa sede;

il Procuratore generale conclude per l'accoglimento del ricorso con dichiarazione di competenza del Tribunale di Tivoli in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

CONSIDERATO che:

con il ricorso, quanto alla competenza funzionale, si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il giudizio si riferisce comunque ad un rapporto di locazione di immobili urbani con la conseguente competenza funzionale inderogabile del Tribunale. Sotto tale profilo l'ipotesi di cessione del credito ad un terzo, non muterebbe l'oggetto del giudizio, comunque relativo ad un rapporto di locazione, rispetto al quale la distinzione tra cessione di credito e cessione del contratto di locazione non avrebbe rilievo, né sotto il profilo della competenza funzionale, né per materia. Secondo la giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi di cessione del credito per il quale sia prevista una competenza speciale (ad esempio del giudice del lavoro) la controversia insorta fra il cessionario e il debitore ceduto rimane regolata dalla

competenza per materia (del giudice del lavoro). Tale regola si estenderebbe anche alle controversie in materia di locazione;

quanto alla competenza per territorio, l'eccezione formulata dagli oppositori sarebbe incompleta e pertanto non idonea a modificare la competenza del giudice adito. In particolare, l'eccezione non avrebbe preso in esame tutti i fori alternativamente concorrenti, omettendo di contestare quello previsto dall'art. 19 c.p.c., comma 1, relativo al luogo dove la persona giuridica ha uno stabilimento o un rappresentante autorizzato. In sostanza, [Beta] non avrebbe negato l'esistenza, nel circondario del Tribunale di Tivoli, di un proprio stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Pertanto, l'eccezione deve considerarsi come non proposta (Cass. 17 luglio 2019 n. 19122);

in ogni caso ricorrerebbe comunque la competenza territoriale del Tribunale di Tivoli sulla base del criterio previsto dall'art. 20 c.p.c. relativo al luogo in cui è sorta l'obbligazione, riferito a quello di conclusione del contratto di locazione, stipulato nel comune di Mentana (Roma), che rientra nell'ambito territoriale dell'ufficio giudiziario di Tivoli. Sotto tale profilo, non rileva l'esistenza di un contratto di cessione del credito, che attiene ai rapporti tra cedente e cessionario, rispetto ai quali il debitore ceduto resta estraneo, per cui il *forum contractus* continua ad essere quello del contratto di locazione e non quello di conclusione del contratto di cessione del credito. Infatti, quest'ultimo contratto inciderebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo sul profilo relativo al *forum destinatae solutionis*, e non sul *forum contractus*, che resta quello del luogo di conclusione del contratto di locazione;

il ricorso è fondato. Occorre prendere le mosse dal dato, correttamente rilevato dal Tribunale e non contestato dalla ricorrente, secondo cui quest'ultima ha agito in virtù di una cessione del credito (e non del contratto di locazione) relativo ai canoni di locazione dovuti da [Beta] a P.A., con la conseguenza che non rilevano, in questa sede, le problematiche relative alla cessione del contratto (di locazione);

con riferimento alla competenza funzionale il profilo della cessione del credito determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sull'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto il credito ceduto. Tale principio è stato affermato da questa Corte in tema di competenza per materia del Tribunale in funzione di giudice del lavoro, prevedendo che "il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche, ivi compresa l'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto. Pertanto, la competenza a conoscere della lite, tra il cessionario di un credito di lavoro e il debitore ceduto, va individuata in base alle regole dettate dall'art. 413 c.p.c. per le controversie di lavoro" (Cass., 26 gennaio 2012, n. 1118);

secondo questa Corte si tratta di un principio di portata generale, che trova applicazione, sia quale regola di opponibilità azionabile dal debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1409 c.c., sia quale regola di attribuzione della competenza, suscettibile di essere fatta valere dal cessionario nei confronti del ceduto, con la conseguenza che trovano applicazione le regole in tema di competenza funzionale del Tribunale a conoscere della controversia relativa alla locazione di immobili urbani. Tale principio rende irrilevante ogni profilo relativo al valore della controversia;

quanto all'individuazione della competenza territoriale, appare preliminare l'esame della questione relativa alla eventuale incidenza della cessione del credito riguardo al *forum contractus*, cioè la idoneità della cessione a individuare un differente luogo in cui è sorta l'obbligazione, il cui adempimento è chiesto in giudizio dal cessionario. Va richiamato a riguardo l'orientamento di legittimità secondo cui la cessione del credito incide solo sul profilo del *forum destinatae solutionis*, nel senso che la cessione è idonea a radicare la competenza anche nel luogo in cui ha sede il cessionario, nel caso in cui la cessione sia intervenuta prima della scadenza del credito che ne ha costituito oggetto e sia stata notificata al debitore ceduto (Cass., 7 febbraio 2006, n. 2591). Il principio è riferito all'applicazione dell'art. 1182 c.p.c. per cui, nell'ipotesi in cui il creditore ceda, come nel caso di specie, il proprio credito pecuniario, la cessione è idonea a produrre uno spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione (in favore della sede o del domicilio del cessionario), ove ricorrano due condizioni: la comunicazione al debitore e l'antioriorità della cessione rispetto alla scadenza del credito. Tali circostanze si sono verificate nel caso di specie, in quanto il contratto di cessione, ritualmente comunicato, si è perfezionato il 29 novembre 2018, mentre la scadenza del debito, riferita ad una delle mensilità del contratto di locazione (in particolare, quella di

marzo 2019) è successiva alla conclusione della cessione del credito. Ne consegue che il foro del creditore si aggiunge a quello relativo al luogo di conclusione del contratto di locazione; da ciò discende l'infondatezza della eccezione, atteso che la competenza del Tribunale di Tivoli costituisce il criterio del *forum contractus* (luogo dove è sorta l'obbligazione) di cui all'art. 20 c.p.c., in quanto il contratto di locazione da cui deriva il credito ceduto ed azionato in giudizio con il decreto ingiuntivo, è quello concluso il 15 gennaio 2004, nel comune di Mentana (Roma), che rientra nell'ambito territoriale dell'ufficio giudiziario di Tivoli (Tribunale); tale profilo risulta assorbente rispetto alla questione prospettata dalla ricorrente in ordine alla incompletezza dell'eccezione, riguardo a tutti i criteri di collegamento; in particolare quello previsto dall'art. 19 c.p.c., comma 1 (inesistenza di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio), per il quale ricorrono profili di inammissibilità in quanto la questione non è stata dedotta nel rispetto dell'art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo parte ricorrente trascritto o allegato il contenuto esatto dell'eccezione formulata da controparte; pertanto, in accoglimento del ricorso va affermata la competenza del Tribunale di Tivoli in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico degli intimati. Queste vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, poiché il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, art. 5, quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 504 del 14/01/2020, Rv. 656577 - 01).

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Tivoli, in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e condanna gli intimati al pagamento delle spese in favore della ricorrente, liquidandole in Euro 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021.

* * *

IL CASO

Nel 2014 Beta ha stipulato un contratto di locazione di immobile con il sig. P.A., il quale successivamente ha ceduto il credito derivante dalla locazione ad Alfa nel 2018.

In seguito, il Tribunale di Tivoli, luogo di conclusione del contratto di locazione, ha emesso decreto ingiuntivo a favore della cessionaria Alfa nei confronti di Beta per il recupero del credito ceduto dal sig. P.A.

Beta ha proposto opposizione deducendo l'incompetenza del Tribunale di Tivoli. Infatti, secondo la ricorrente, il decreto avrebbe dovuto essere emesso dal Tribunale competente in ragione del contratto di cessione del credito e non della cessione del contratto di locazione. Di conseguenza non avrebbero dovuto trovare applicazione le regole sulla competenza funzionale del Tribunale in materia di locazione di immobili, dovendo considerare competente, per valore, il Giudice di Pace. Inoltre, dal punto di vista della competenza territoriale, la ricorrente ha sostenuto che il Giudice di Pace avrebbe dovuto essere individuato nel luogo in cui si era perfezionato il contratto di cessione ai sensi dell'art. 19 c.p.c. e perciò, nel caso di specie, a Teramo, oppure nel luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c. ossia Nocera Inferiore, sede legale della cessionaria Alfa.

Con ordinanza emessa nel dicembre 2019, è stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Tivoli e disposta la riassunzione innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore. A seguito di ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. proposto da Alfa, la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Tivoli in quanto la cessione del credito non è idonea ad interferire sulla competenza speciale stabilita per legge.

COMMENTO

La pronuncia in commento fornisce l'occasione di riflettere su un aspetto procedurale, ossia la competenza del giudice, nel caso di cessione del credito derivante da precedente contratto di locazione di immobili urbani.

Prima ancora di esaminare quanto oggetto di sentenza, è interessante richiamare alle generali regole sulla competenza.

Il foro generale per le persone giuridiche è individuato, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., nel luogo dove le stesse hanno sede. Nel caso in cui vi sia un diritto di obbligazione è considerato competente, ex art. 20 c.p.c., anche il giudice del luogo in cui è sorta (c.d. forum contractus) o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (c.d. forum destinatae solutionis).

Oltre ai generali criteri di competenza è necessario prestare attenzione alle regole sulla competenza funzionale previste, rationae materiae, dal codice di procedura civile. Nel caso di specie, veniva contestata la competenza del Tribunale di Tivoli, luogo in cui si è perfezionato il contratto di locazione. Secondo l'opponente, il giudice competente per valore avrebbe dovuto essere il Giudice di Pace, individuabile nel luogo in cui si era perfezionato il contratto di cessione, ossia Teramo.

La Corte di Cassazione specifica fin dall'incipit che il giudizio sottoposto alla sua attenzione si riferisce a un contratto di locazione di immobili urbani, in base al quale trovano applicazione i principi riguardanti la competenza funzionale del Tribunale a conoscere di questioni inerenti alla locazione di immobili urbani. Infatti, la cessione del credito, intervenuto solo successivamente, trova il suo presupposto nel contratto di locazione, e non acquisisce perciò rilievo determinante ai fini della competenza perché essa, in quanto tale, non determina alcun mutamento nell'oggetto del giudizio che continua ad essere inerente al contratto di locazione di immobili¹.

Alla fattispecie in esame può essere applicato un principio pronunciato in ambito giuslavoristico. La Suprema Corte ha sostenuto che "per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione"². Infatti, nel caso in cui sia prevista una competenza speciale per la cessione del credito, questa rimane regolata dalla competenza per materia. Tale principio può essere fatto valere oltre che per una determinazione della competenza funzionale anche ai fini dell'opponibilità del debitore ceduto ex art. 1409 c.c.³.

La Corte afferma dunque che il contratto di cessione del credito incide solamente sul profilo del forum destinatae solutionis e non sul forum contractus che rimane invece quello in cui si è concluso il contratto di locazione ex art 20 c.p.c.

La cessione del credito può incidere sul forum contractus solamente nel caso previsto dall'art. 1182 c.p.c. in cui la stessa sia intervenuta prima della scadenza del credito e sia stata notificata al debitore ceduto⁴. Infatti "[...] per il combinato

¹ C. COSTABILE, "La cessione del credito incide sulla competenza speciale stabilita per le controversi aventi ad oggetto il credito ceduto?", in *Ilprocessocivile.it*, fasc. 13 luglio 2021, in *Banca Dati De Jure*.

² Cass. Civ., Sez. VI, 26 gennaio 2012, n. 1118, in *Banca Dati De Jure*.

³ "La clausola attributiva della competenza territoriale esclusiva è opponibile dal debitore ceduto al cessionario del credito nascente dal contratto in cui detta clausola sia inserita, alla stregua di ogni altra eccezione opponibile all'originario creditore; essa pertanto prevale sul criterio di radicamento territoriale riferito al domicilio del cessionario quale luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria" in Cass. Civ. Sez. VI, 29 novembre 2017, n. 28490, in *Banca Dati De Jure*.

⁴ "Da tale principio discende che nel caso in cui il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre uno spostamento del luogo ove deve essere adempiuta l'obbligazione e, cioè, in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza. In caso contrario la cessione non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento,

disposto degli art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c.⁵, ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza. Il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. consentendo soltanto al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. (Cass. 2891/05)⁶.

Alla luce di quanto espresso, è possibile concludere che la cessione del credito è idonea ad individuare un differente luogo in cui è sorta l'obbligazione e quindi ad incidere sul forum destinate solutionis solamente nel caso in cui la cessione sia stata notificata al debitore e non sia intervenuta prima della scadenza del credito.

Avv. Bruna Alessandra Fossati
alessandra.fossati@munaricavani.it

Dott.ssa Agnese Gozzi
agnese.gozzi@munaricavani.it

salvo il possibile effetto, dianozi evidenziatoci un pagamento liberatorio presso il nuovo domicilio” in Cass. Civ., Sez I, 7 febbraio 2006, n. 2591, in Banca Dati De Jure.

“Premesso quanto sopra si osserva che la disciplina dell'art. 1182, comma 3, c.c., per cui la obbligazione di danaro va adempiuta nel domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, si applica anche alla ipotesi della cessione del credito, solo che sussistano i due presupposti della conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento e della mancanza di aggravio per il debitore (così, in termini, Cass., 18 febbraio 1972, n. 467 e, in precedenza, Cass., 19 luglio 1957, n. 3026).” in Cass. Civ. Sez. III, 29 marzo 1999, n.2966, in Banca Dati De Jure.

⁵ Se le parti non provvedono alla definizione del luogo in cui debba essere adempiuta l'obbligazione, soccorrono i criteri stabiliti dall'art. 1182 c.c. “L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta. L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”.

⁶ Cass. Civ., Sez. I, 7 febbraio 2006, n. 2591, in Banca Dati De Jure.

3. Cassazione Civile, Sez. Trib., 1 giugno 2021, n. 15264

Cessione del credito – Tassazione della sentenza di condanna del debitore ceduto al pagamento in favore del cessionario dei crediti oggetto di cessione – Imposta di registro – Imposta valore aggiunto.
(L. n. 52/1991; D.P.R. n. 131/1986, Art. 1260 c.c.)

Ai fini della tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad IVA, la sentenza stessa non è soggetta ad imposta proporzionale poiché il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

La sentenza con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario o del "factor" di un debito soggetto ad Iva deve essere tassata non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, ma in base al medesimo art. 8, nota II, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

* * *

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa

Dott. BALSAMO Milena

Dott. MONDINI Antonio

Dott. DELL'ORFANO Antonella

ha pronunciato la seguente:

- Presidente -
- rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ORDINANZA

sul ricorso (*omissis*) proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, (*omissis*), presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- Ricorrente -

contro

[Factor], elettivamente domiciliata in ROMA, (*omissis*), presso lo studio dell'avvocato (*omissis*), che la rappresenta e difende;

- Controricorrente -

e contro

[Banca];

- Intimata -

avverso la sentenza n. (*omissis*) della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 07/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

RITENUTO CHE:

1. In data 20 settembre 2007 la società [Gamma] s.p.a cedeva *pro soluto* a [Factor A] s.p.a., oggi [Factor] s.p.a., un credito nei confronti della Azienda Ospedaliera Universitaria (*omissis*), che accettava detta cessione. A seguito del mancato pagamento integrale del debito, [Factor A] s.p.a. otteneva decreto ingiuntivo dal tribunale di Napoli per la somma di Euro 558.360, oltre accessori a carico del debitore ceduto. L'agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione con cui liquidava l'imposta di registro applicando l'aliquota proporzionale del 3%, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa allegata, parte 1, art. 8 lett. b, ritenendo illegittimo il fatto che la parte avesse pagato l'imposta fissa in applicazione della norma di cui all'art. 8 cit., alla nota II, secondo cui "*Gli atti di cui al comma 1, lett. b), e al comma 1-bis, non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del testo unico, art. 40.*"

La commissione tributaria provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania sul rilievo che il credito oggetto del decreto ingiuntivo era scaturito da un contratto di factoring che era un'operazione finanziaria rientrante indubbiamente nel campo di applicazione dell'Iva sicché, per il principio di alternatività Iva-Registro, il decreto ingiuntivo ottenuto a carico del debitore ceduto doveva scontare l'imposta fissa.

Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato ad un motivo illustrato con memoria. La contribuente resiste con controricorso pure illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di ricorso l'agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa allegata, parte 1, art. 8, lett. b., e al t.u. n. 131 del 1986, art. 40. Sostiene che, in conseguenza della cessione del credito, si sono venuti a creare due distinti rapporti: l'uno, tra il cedente e il ceduto, l'altro tra quest'ultimo e il cessionario. L'obbligazione derivante dal decreto ingiuntivo non attiene al credito tra la cedente ed il ceduto soggetto ad Iva ma è relativo al diverso e autonomo rapporto tra il ceduto e la società cessionaria. Rapporto che non è soggetto a Iva, trattandosi di azione volta al recupero di un debito scaduto. Ne consegue che tale prestazione va sottoposta all'imposta di registro con aliquota proporzionale.

2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione preliminare svolta dalla controricorrente la quale deduce l'inammissibilità del ricorso per genericità, avendo la ricorrente esaurientemente esposto i fatti e le ragioni di doglianza.

3. In ordine al motivo di ricorso, osserva la Corte che l'obbligazione di pagamento che ha dato origine all'emissione del decreto ingiuntivo è distinta, sotto il profilo soggettivo, dall'obbligazione sorta dal rapporto tra la società [Gamma] s.p.a e l'Azienda Ospedaliera Universitaria (*omissis*) e da quella sorta tra la prima e [Factor A], oggi [Factor] s.p.a., per effetto della cessione di credito in esecuzione di un contratto di factoring che, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3, rientra nel campo di applicazione dell'Iva pur essendo soggetta al regime dell'esenzione. La cessione del credito ha comportato il subentro della cessionaria [Factor A] s.p.a. nel rapporto giuridico tra la cedente [Gamma] s.p.a ed il debitore ceduto Azienda Ospedaliera Universitaria (*omissis*).

La questione dell'assoggettamento all'imposta di registro in misura proporzionale o fissa del decreto ingiuntivo o della sentenza ottenuta dal cessionario del credito nei confronti del debitore ceduto è stata oggetto di esame da parte di questa Corte che si è pronunciata con la sentenza n. 11312 del 2000 in un caso in cui il cessionario del credito instava per l'assoggettamento a tassa fissa di registro del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore ceduto in forza del fatto che il credito era stato ceduto ad estinzione dell'obbligazione derivante dal contratto di appalto stipulato tra cedente e cessionario. Ha affermato la Corte che il pagamento del credito ceduto attiene al rapporto tra il cedente ed il debitore ceduto e non al rapporto tra cedente e cessionario, sicché è incongruo fare riferimento al trattamento

fiscale della prestazione resa dal cedente al cessionario dovendosi piuttosto considerare, ai fini della tassazione, il diverso rapporto tra cedente e debitore originario.

Con la successiva sentenza n. 4802 del 2011 questa Corte, affermando di voler dare continuità all'orientamento già espresso con la sentenza n. 11312 del 2000, ha affermato, in realtà, un principio affatto diverso, ovvero che "... *l'obbligazione nascente dalla sentenza di condanna, non attiene al credito tra la cedente ed il ceduto, sottoposto ad IVA, ma è relativa al diverso ed autonomo rapporto tra il debitore ceduto e la Società cessionaria, per il che tale prestazione, che non è soggetta, neppure teoricamente (perchè di fatto esentata), all'imposta sul valore aggiunto va, in conclusione, sottoposta ad imposta di registro, con aliquota proporzionale.*"

Questo collegio intende porsi in consapevole contrasto con la sentenza n. 4802 del 2011 e dare seguito, invece, al principio espresso con la più risalente sentenza n. 11312 del 2000 secondo cui, ai fini della tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad Iva, la sentenza stessa non è soggetta ad imposta proporzionale poiché il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del testo unico, art. 40."

Questa soluzione interpretativa muove dalla premessa secondo cui il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello vantato dal creditore originario verso il debitore e muta solo con riguardo al soggetto cui il credito è stato ceduto, sostituendosi la figura del cessionario a quella del cedente.

A seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, tanto è vero che può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (così Cass. n. 9842 del 20/04/2018 e Cass. n. 575 del 17/01/2001).

In considerazione della natura del credito originario, pacificamente rientrante nel campo dell'Iva, deve quindi affermarsi il principio secondo cui la sentenza con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario o del factor di un debito soggetto ad Iva deve essere tassata non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa allegata, art. 8, ma in base al medesimo art. 8, nota II, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.

Il ricorso va perciò rigettato. In considerazione dei precedenti giurisprudenziali non univoci sulla questione controversa, le spese processuali si compensano.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2021.

* * *

IL CASO

Gamma aveva ceduto *pro soluto* alla società *Factor* un credito vantato nei confronti di *Azienda Ospedaliera*. A seguito del mancato integrale pagamento del credito ceduto, *Factor* agiva in via monitoria nei confronti del debitore ceduto, ottenendo dal Tribunale di Napoli decreto ingiuntivo al pagamento per la somma di Euro 558.360,00, oltre accessori. A fronte di detto provvedimento giudiziario, il cessionario *Factor* provvedeva spontaneamente al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131 del 1986.

Senonché, l'Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittimo che *Factor* avesse pagato la suindicata imposta in misura fissa liquidava la medesima applicando l'aliquota proporzionale del 3%, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa allegata, parte 1, art. 8 lett. b..

Factor proponeva quindi ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli insistendo per il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa. La Commissione accoglieva il ricorso con sentenza poi confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Avverso tale pronuncia, l'Ufficio proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte.

La Ricorrente deduceva che vi fosse stata *“violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, della tariffa allegata, parte 1, art. 8, lett. b., e al t.u. n. 131 del 1986, art. 40”*.

Secondo l'Ufficio a seguito della cessione del credito si sarebbero *“venuti a creare due distinti rapporti: l'uno, tra il cedente e il ceduto, l'altro tra quest'ultimo e il cessionario. L'obbligazione derivante dal decreto ingiuntivo non attiene al credito tra la cedente ed il ceduto soggetto ad Iva ma è relativo al diverso e autonomo rapporto tra il ceduto e la società cessionaria. Rapporto che non è soggetto a Iva, trattandosi di azione volta al recupero di un debito scaduto. Ne consegue che tale prestazione va sottoposta all'imposta di registro con aliquota proporzionale”*.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, respingeva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Per la Corte atteso che *“il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello vantato dal creditore originario verso il debitore e muta solo con riguardo al soggetto cui il credito è stato ceduto, sostituendosi la figura del cessionario a quella del cedente”* non può che darsi seguito all'orientamento già espresso con la precedente pronuncia n. 11312 del 2000 e ribadire il principio di diritto secondo cui *“ai fini della tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad Iva, la sentenza stessa non è soggetta ad imposta proporzionale poiché il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del testo unico, art. 40. ... In considerazione della natura del credito originario, pacificamente rientrante nel campo dell'Iva, deve quindi affermarsi il principio secondo cui la sentenza con cui il debitore ceduto sia condannato al pagamento nei confronti del cessionario o del factor di un debito soggetto ad Iva deve essere tassata non in misura proporzionale con l'aliquota del 3% ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, della Tariffa allegata, art. 8, ma in base al medesimo art. 8, nota II, secondo cui le sentenze di condanna non sono soggette all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40”*.

COMMENTO

La pronuncia in commento offre un interessante spunto per ripercorrere le modalità di liquidazione dell'imposta di registro⁷ e quindi di tassazione degli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di

⁷ La natura dell'imposta di registro quale "imposta d'atto" è stata da ultimo ribadita da Cass. civ., 18 aprile 2018, n. 9501, in CED Cassazione 2018, secondo cui *“In tema di imposta di registro, in caso di pluralità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all'atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto insussistente una duplicazione d'imposta nell'ipotesi di due diverse registrazioni di distinti provvedimenti giudiziari, l'uno avente ad oggetto i lodi arbitrali e l'altro il decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma versata in esecuzione di una sentenza non definitiva di annullamento dei lodi”*; nello stesso senso anche Cass. civ., 12 luglio 2005, n. 14649, in CED Cassazione 2005: *“In tema di imposta di registro, l'art. 8, primo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - che stabilisce l'imponibilità degli "atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi ...” - istituisce un tributo che ha natura d'imposta d'atto. Ne consegue che, in caso di pluralità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ciascuno di essi ha propria ed autonoma veste a fine impositivo, non potendo darsi rilevanza al fatto che essi si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti. Né si può ipotizzare duplicazione d'imposta laddove vi siano state due diverse registrazioni di due distinti provvedimenti giudiziari, aventi appunto*

danaro, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la condanna abbia ad oggetto il pagamento di crediti da parte del debitore ceduto in favore del cessionario. Come noto, l'imposta di registro costituisce una forma di imposizione fiscale indiretta attraverso la quale l'ordinamento colpisce non l'immediata produzione di un reddito, bensì successivi fenomeni di movimentazione di ricchezza tra i consociati⁸.

Sono soggetti all'imposta di registro, tra gli altri, anche i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria e la normativa di riferimento concernente i presupposti oggettivi e soggettivi per la determinazione dell'imposta di registrazione di un atto giudiziario, nonché le modalità di liquidazione e riscossione dell'imposta medesima, è contenuta nel D.P.R. n. 131/86, ossia Testo Unico dell'Imposta di Registro (abbreviato T.U.I.R.), cui sono allegati sia una Tariffa, divisa in due parti, ove vengono individuati gli atti da sottoporre a registrazione e le relative aliquote, sia una Tabella, recante indicazione degli atti per i quali non vi è invece obbligo di chiedere la registrazione.

Nell'ambito del menzionato Testo Unico, la norma di riferimento per la tassazione degli atti giudiziari è l'art. 37, in base al quale sono soggetti ad imposta "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere"⁹.

Le aliquote applicabili sono stabilite dall'art. 8, Tariffa, parte I in relazione a categorie omogenee di atti giudiziari: a) provvedimenti recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti (stesse aliquote previste in Tabella per i corrispondenti atti pubblici o privati; in particolare aliquota del 9% per i fabbricati e del 15% per i terreni); b) provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (aliquota del 3%); c) provvedimenti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (aliquota del 1%). Nella stessa disposizione sono poi indicate alcune categorie di atti che – in ragione della loro particolare natura – non vengono tassati mediante applicazione di un'aliquota proporzionale, bensì scontano

distinta veste giuridica (nella specie, sentenza e decreto ingiuntivo), solo perché abbiano in comune la stessa "causa petendi" e si rivolgano, sebbene parzialmente, agli stessi soggetti".

⁸ Cfr. Cass. civ., 15 maggio 2006, n. 11149, in *Mass. Giur. It.* 2006: "In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale posta a carico delle parti in causa, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa a seguito della riunione di più cause tra loro connesse, non grava indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte ai giudizi riuniti, dovendosi distinguere tra coloro che sono parti del rapporto al quale la pronuncia oggetto dell'imposizione si riferisce e coloro che sono stati evocati in giudizio con distinti atti di citazione che avrebbero dovuto dar luogo a cause separate, poi riunite per motivi di opportunità. L'esercizio del potere discrezionale di riunione, giustificato dall'identità delle questioni da trattare, non incide infatti sulla posizione delle parti né comporta il venir meno dell'autonomia dei singoli giudizi e dei rispettivi titoli, con la conseguenza che la sentenza che li definisce, pur formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite. E poiché l'imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essa racchiuso, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza, ed abbia formulato domande non aventi immediato fondamento in quel rapporto. L'interesse di cui tale soggetto è portatore potrebbe d'altronde risultare non proporzionato all'imposizione che verrebbe a ricadere su di lui, in contrasto con l'art. 53 Cost., il quale, pur non escludendo la previsione di un vincolo solidale a carico di soggetti non direttamente partecipi dell'atto assunto a presupposto dell'obbligazione tributaria, esige che la solidarietà si ricolleggi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni tali da giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa. (Rigetta, *Comm. Trib. Reg. Milano*, 19 Luglio 1999)".

⁹ Dalla lettura di tale disposizione ne consegue che: in primo luogo, sotto il profilo soggettivo, il riferimento agli atti della "autorità giudiziaria" consente di attribuire rilievo ai soli provvedimenti emessi da un giudice (sentenze, ordinanze, decreti), escludendo di conseguenza tutti gli altri atti che – pur collocandosi all'interno di procedure giurisdizionali – siano riconducibili a soggetti privi di *potestas iudicandi*; in secondo luogo, sotto il profilo oggettivo, occorre osservare come l'imposta in esame non riguardi indifferentemente tutti gli atti degli organi giudiziari, bensì soltanto quelli che intervengono "in materia di controversie civili", per tali intendendosi – secondo la migliore dottrina – "quelle in cui si invochi la tutela giurisdizionale verso una pretesa violazione di un diritto soggettivo e che quindi attengano alla esistenza, alla attuazione, alla modificazione e alla estinzione di un diritto soggettivo". Sul punto vedi: A. BUSANI, *La tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria*, in *Dir. e Prat. Trib.*, 2018, 4, 1768, il quale a sua volta richiama A. URICCHIO, *Attività giudiziaria e imposizione tributaria tra imposta di registro e contributo unificato per l'iscrizione a ruolo*, in *Boll. trib.*, 2006, 5, 380.

l'imposta nella misura fissa di euro 200,00: si tratta dei d) provvedimenti non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; dei e) provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto; dei g) provvedimenti di omologazione.

In calce all'art. 8, Tariffa, parte I, il legislatore ha infine inserito alcune note.

La nota II, in particolare, prevede che i provvedimenti recanti condanna al pagamento di somme "non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40¹⁰ del Testo unico": nel richiamare la norma di cui all'art. 40 T.U.I.R., la nota in questione ribadisce il principio di alternatività IVA-registro, in virtù del quale un medesimo atto non può essere colpito da entrambe le menzionate forme di imposizione indiretta mediante applicazione delle rispettive aliquote proporzionali. A fronte di un atto che rientri nel campo di applicazione dell'IVA (in quanto effettivamente soggetto a tale imposta o, in alternativa, esente per specifica scelta normativa), l'imposta di registro cederà dunque il passo alla prima e non potrà che applicarsi nella misura minima prevista per legge – oggi pari ad euro 200,00 – assumendo di fatto la funzione di "tassa" di registro (nel senso di tributo dovuto in relazione al godimento di un servizio pubblico, quale appunto è quello della registrazione)¹¹.

In relazione alla nota II dell'art. 8, Tariffa, parte I, è infine necessaria un'ulteriore precisazione: l'esclusione dell'imposta proporzionale di registro vale soltanto per la parte in cui il singolo atto dispone il pagamento di somme soggette ad IVA, e dunque si applica l'imposta in misura proporzionale rispetto a somme che non concorrono a formare la base imponibile ai fini IVA, tra le quali l'art. 15 D.P.R. 633/1972 annovera quelle dovute a titolo di interessi moratori, attesa la loro natura *lato sensu* risarcitoria. Può dunque accadere che, dinanzi ad ingenti crediti commerciali particolarmente risalenti nel tempo,

¹⁰ Art. 40 T.U.I.R. "Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto":

1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.⁽³⁶⁾

1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.⁽³⁷⁾

2. Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

⁽³⁶⁾ Comma modificato dall'art. 10, comma 5, lett. a), D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, dall'art. 8, comma 2, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e dall'art. 82, comma 14, lett. b), D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. b), n. 1), L. 11 dicembre 2016, n. 232; a norma del comma 30 del citato art. 1, L. n. 232/2016 tali disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2018.

⁽³⁷⁾ Comma inserito dall'art. 35, comma 10, lett. b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e modificato dall'art. 1, comma 164, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi il comma 166 del medesimo art. 1, L. 147/2013. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 83, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 84 della medesima Legge n. 208/2015. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. b), n. 2), L. 11 dicembre 2016, n. 232; a norma del comma 30 del citato art. 1, L. n. 232/2016 tali disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2018".

¹¹ Vedi Risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2017 dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta a risolvere un quesito in ordine alla tassazione – in misura fissa o proporzionale – del decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme a favore del fideiussore precedentemente escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, quest'ultimo ricadente in ambito IVA; Vedi anche Risoluzione n. 70 del 30 luglio 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 3% sui soli interessi di mora calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 conduca ad una tassazione anche superiore alla misura minima fissa.

Nell'ambito del suindicato quadro normativo si inserisce la sentenza in commento.

I Giudici di Legittimità hanno ricordato come la questione dell'assoggettamento all'imposta di registro in misura proporzionale o fissa del decreto ingiuntivo (o della sentenza ottenuta dal cessionario del credito nei confronti del debitore ceduto) fosse già stata oggetto di esame da parte della Corte con la sentenza n. 11312/2000 con cui è stato affermato che il pagamento del credito ceduto attiene al rapporto tra il cedente ed il debitore ceduto e non al rapporto tra cedente e cessionario, divenendo incongruo fare riferimento al trattamento fiscale della prestazione resa dal cedente al cessionario dovendosi piuttosto considerare, ai fini della tassazione, il diverso rapporto tra cedente e debitore originario.

La Corte, in continuità con detto principio, ha pertanto riaffermato che *“ai fini della tassazione della sentenza ottenuta dal cessionario contro il debitore ceduto, occorre avere riguardo alla natura del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto, per modo che, qualora quest'ultimo sia soggetto ad Iva, la sentenza stessa non è soggetta ad imposta proporzionale poiché il pagamento del debito originario era soggetto all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico”*.

Tale soluzione interpretativa muove dalla premessa secondo cui il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello vantato dal creditore originario verso il debitore e muta solo con riguardo al soggetto cui il credito è stato ceduto, sostituendosi la figura del cessionario a quella del cedente¹².

Ed infatti, a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario, tanto è vero che può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto¹³.

In definitiva, in ipotesi di cessione di credito e condanna del debitore ceduto al pagamento in favore del cessionario del credito oggetto di cessione, l'imposta di registro del corrispondente atto giudiziario di

¹² La cessione del credito si atteggia a contratto bilaterale, tra cedente e cessionario e si perfeziona con la manifestazione del consenso fra le parti. Cfr. BIANCA, *Diritto civile*, 4, Milano, 1993; DOLMETTA, *Cessione dei crediti*, in *Dig. Civ.*, Torino, 1988; MANCINI, *La cessione dei crediti futuri*, in *Trattato diritto privato*, a cura di Rescigno, Torino, 1984; MICCIO, *Delle obbligazioni in generale*, in *Commentario del cod. civ.*, Torino, 2016; In giurisprudenza: cfr. Cass. civ., 26 aprile 2004, n. 7919, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 4; Cass. civ., 17 marzo 1995, n. 3099, in *Rep. Foro It.*, 1995; Cass. civ., 15 novembre 1984, n. 5786, in *Foro It.*, 1984. Sulla rilevanza del consenso traslativo cfr. GALGANO, in *Dir. civ e comm.*, II, I, Padova, 2004, 128; GAZZONI, *Manuale diritto privato*, Napoli, 2011. In giurisprudenza: cfr. Cass. civ., 13 luglio 2011, n. 15364, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 1200.

¹³ Cfr.: Cass. civ., 2 dicembre 2016, n. 24657 in *CED Cassazione* 2016 *“quanto al regime delle eccezioni proponibili, che, in tema di contratto atipico di “factoring”, la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto, in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà. Ne discende che il debitore ceduto può opporre al “factor” cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al “factor” cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario¹³. E del pari, in tema di cessione del credito, la cui disciplina – come dianzi detto – è applicabile al factoring, si è osservato che il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore, ma, qualora dopo la cessione intervengono fatti incidenti sull'entità, esigibilità ed estinzione del credito, la loro efficacia deve essere valutata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionata la cessione, il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto sono opponibili al cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non se successivi”*. Vedi anche: Cass. civ., 17 gennaio 2001, n. 575, in *CED Cassazione* 2001, Cass. civ., 6 agosto 1999, n. 8485, in *CED Cassazione* 1999, ed anche Cass. civ., 1° agosto 2003, n. 11719, in *CED Cassazione* 2003.

condanna al pagamento dovrà essere calcolata tenendo conto della natura dell'originario rapporto sussistente tra il ceduto ed il cedente, di talché qualora quest'ultimo sia soggetto ad IVA sconterà l'imposta in misura fissa, diversamente, in misura proporzionale.

Avv. Nello D'Agostino

nello.dagostino@munaricavani.it

4. Corte d'Appello di Perugia, Sez. I, 5 maggio 2021, n. 258

Valore probatorio della fattura – Competenza del foro fallimentare – Azione di responsabilità ex art. 146 F.L.

(art. 2709 c.c.; art. 115 e 116 c.c.; art 56 l. fall.; artt. 24 e 146 l. fall.; artt. 2394 e 2394-bis c.c.)

*La mera produzione in giudizio di una fattura, se può costituire un elemento di prova all'interno di un'eventuale sede monitoria, non può rappresentare una valida prova dell'assunto della parte che la produce, all'interno del giudizio di merito.**Rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione.**In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall.*

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione civile

in persona dei magistrati:

- 1) Dott. Claudia Matteini
 - 2) Dott. Paolo Giuseppe Vadalà
 - 3) Dott. Paola de Lisio
- ha pronunciato la seguente

- Presidente -
 - Consigliere rel. -
 - Consigliere -

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 9 /2019 di Ruolo Generale degli affari contenziosi,
 tra

[Alfa], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), dall'Avv. (omissis) del foro di Roma e dall'Avv. (omissis) del foro di Perugia, elettivamente domiciliata in Perugia, via (omissis) presso lo studio di quest'ultimo;

- Appellante -

contro

Fallimento [Beta] S.p.a. in liquidazione, in persona del curatore fallimentare p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis) del foro di Napoli, elettivamente domiciliato in Città di Castello, via (omissis) presso lo studio dell'Avv. (omissis);

- Appellato -

Nonché nei confronti di B. G. e B. F. S., entrambi convenuti contumaci;

per la riforma della sentenza non definitiva n. 5063/2016, pubblicata il 23.12.2016 dal Tribunale di Perugia, nel giudizio n. 69/2010 R.G. e della sentenza definitiva n. 788/2018, pubblicata il 31.5.2018, non notificata ed emessa nello stesso giudizio;

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atto di citazione in giudizio, comparsa di costituzione e risposta e conclusioni delle parti, spedite in via telematica;

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

La [Alfa], come legalmente rappresentata, propone appello avverso le sentenze, meglio indicate in epigrafe, nelle quali il Tribunale di Perugia ha, prima con decisione non definitiva oggetto di riserva di appello formulata in primo grado, dichiarato l'improcedibilità delle domande, proposte dall'attuale appellante, attrice in primo grado, avverso il Fallimento [Beta] Spa in liquidazione, e contestualmente dichiarato l'inammissibilità della domanda, proposte dalla società attrice nei confronti dei liquidatori della fallita, F.B. e G. B., entrambi contumaci, sia in primo sia in secondo grado, per intervenuta carenza di legittimazione attiva, ai sensi dell'art. 146 l. fall.; mentre nel giudizio, proseguito limitatamente alla domanda riconvenzionale, formulata dalla curatela fallimentare della [Beta] in liquidazione nei confronti della società attrice, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale, formulata dal fallimento in primo grado e nei limiti indicati in motivazione, condannando l'attuale appellante al pagamento in favore del fallimento, della somma di € (omissis) oltre IVA, indicata nella fattura n. 10 del 4 aprile 2008, con interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, rigettando le domande relative alle ulteriori voci di credito fatte valere in sede riconvenzionale.

Le due società tra le quali verte il contenzioso, il 29 novembre 2006 avevano costituito, disciplinando in modo dettagliato i rispettivi rapporti interni, un'associazione temporanea di imprese, per partecipare alla gara di appalto, indetta dal Comune di Torre del Greco per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sul territorio del comunale per il periodo che va dal 1 novembre 2006 al 30 giugno 2007 e per l'importo complessivo di € (omissis) oltre IVA, aggiudicata all'ATI dal contratto rep. N. 15463 del 28 dicembre 2006: a causa di un'indisponibilità del Consorzio (omissis), che doveva subentrare nel contratto, il Comune aveva ingiunto all'ATI la prosecuzione del servizio, sino al 28 ottobre 2007, epoca in cui era intervenuto il passaggio di consegne al Consorzio.

In data 9 aprile 2008, [Beta] aveva richiesto all'appellante il pagamento della fattura n. 283 del 30 ottobre 2007, per complessivi € (omissis) pagata dal Comune di (omissis) per l'attività svolta in esecuzione di quel contratto, ma in assenza di risposta della società alle missive della [Alfa], per conoscere in dettaglio le situazioni contabili ancora pendenti, con indicazione specifica delle somme dovute e delle penali applicate dal Comune, l'appellante aveva formulato al Tribunale di Perugia una richiesta in tal senso, richiedendo il riconoscimento di una responsabilità per colpa a carico della mandante Alzano Multiservizi, nel frattempo posta in liquidazione e dei suoi liquidatori.

Il fallimento [Beta] S.p.a. , dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli del 6 marzo 2013, aveva giustificato la declaratoria di improcedibilità – formulata dal Giudice nella sentenza non definitiva - delle domande, proposte dall'attrice nei confronti del fallimento, sul presupposto che la pendenza della procedura fallimentare comportava che l'accertamento dei crediti della [Alfa] fosse riservato al Tribunale fallimentare, presso il quale l'appellante aveva già formulato istanza di ammissione al passivo e di inammissibilità delle domande, svolta dalla [Alfa] nei confronti dei liquidatori, in ragione del fatto che l'unico soggetto legittimato all'esercizio dell'azione di responsabilità per atti lesivi delle ragioni dei creditori sociali, correlati alla violazione dell'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, dopo il fallimento era esclusivamente il curatore fallimentare.

Nella sentenza definitiva, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda di pagamento, formulata dalla curatela fallimentare nei confronti della [Alfa] per la somma indicata nella fattura n. 283 del 21 ottobre 2007, per € (omissis) per l'assenza di prova del credito (si rimanda, al proposito, alle ampie motivazioni, contenute a pagg. 8-9 della sentenza impugnata), ha escluso il risarcimento del danno, in tesi addebitato alla [Alfa] per il mancato ritiro dei propri mezzi, che avrebbe impedito la restituzione al

proprietario, da parte della locataria [Beta], la riconsegna di un capannone e dell'area di cantiere, gestita dall'ATI.

Ha per contro, disposto il pagamento della somma di € (omissis) indicata nella fattura n. 10 del 4 aprile 2008, in accoglimento della riconvenzionale, formulata dall'appellante, a titolo di costi per spese generali del Servizio di Igiene Urbana del Comune (omissis), ripartiti per quota parte tra le società dell'ATI, affermando che rispetto a tale voce di credito, l'attrice non aveva formulato alcuna specifica contestazione, opponendo in compensazione "impropria" i propri crediti nei confronti della mandante, a titolo di penali del Comune di (omissis) per disservizi relativi alla gestione di quel servizio e per altre somme, indicate nel par. 6, pag. 10 della sentenza impugnata, tutti crediti il cui accertamento era riservato alla competenza del Tribunale fallimentare, davanti al quale era pendente l'istanza di insinuazione al passivo, proposta dalla [Alfa].

In sostanza, la fattura era stata ritenuta sufficiente a fornire la prova della causale e dell'entità della somma richiesta dalla società appellata.

Sulle richieste, formulate da parte appellante e dopo la costituzione del fallimento appellato, che ne ha richiesto il rigetto, questa Corte ha accolto l'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado E con ordinanza resa in corso di causa all'udienza del 14 gennaio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c. p. c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnazione è fondata e va accolta.

Nei motivi di appello, la società [Alfa] deduce:

- 1) In rapporto alla sentenza definitiva, la violazione dei principi di disponibilità e valutazione delle prove, indicati negli artt. 115 e 116 c. p. c., in rapporto alle deduzioni istruttorie e ai criteri di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 ss. c. p. c., assumendo di avere contestato di dovere all'appellata la somma, portata dalla fattura indicata nella decisione di condanna, in conformità all'articolazione delle prove testimoniali in corso di causa, che erano finalizzate – come avrebbe dovuto essere la valutazione del primo Giudice – all'accertamento che la liquidazione della quota era relativa a quota parte dei costi addebitati a titolo di spese generali, che rientrando nella gestione complessiva delle attività previste in progetto, erano di competenza della [Beta];
- 2) In rapporto a entrambe le decisioni, la violazione dell'art. 56 l. fall. e del principio di legalità e sufficienza della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 132 c. p. c., tenuto conto che il Tribunale avrebbe dovuto applicare l'art. 56 l. fall., che consente la compensazione dei debiti verso il fallito con i crediti, vantati nei confronti del medesimo, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento: il rito speciale volto all'accertamento del passivo, contrariamente all'assunto del primo Giudice, era limitato alle somme residue dopo l'operatività della compensazione, ossia alla parte della riconvenzionale residuata, dopo l'operatività della compensazione;
- 3) Sempre in rapporto a entrambe le decisioni, è stato contestato dall'appellante anche il capo della sentenza impugnata, secondo il quale la domanda riconvenzionale dell'appellata in primo grado era stata tempestivamente proposta dopo l'interruzione del processo per l'intervenuto fallimento, dovendo detta domanda essere dichiarata inammissibile perché il fallimento in relazione a tale domanda non aveva eseguito gli adempimenti di cui all'art. 303 c. p. c., ma si era limitato alla conferma della domanda, all'udienza del 10 giugno 2014, quando era scaduto il termine di tre mesi, di cui all'art. 305 c. p. c., decorrente dal 22 ottobre 2013;
- 4) Ultimo motivo dell'appello, attiene alla mancata considerazione nella sentenza non definitiva, della violazione degli articoli 146 l. fall., 2394 e 2394-bis c. p. c. in rapporto alla pronuncia di inammissibilità dell'azione svolta nei confronti dei liquidatori, perché la [Alfa] aveva titolo per esercitare l'azione nei loro confronti, atteso che la dichiarazione di fallimento era intervenuta durante il giudizio di primo grado, senza che ciò potesse influire sulla legittimazione ad agire, mentre era stata dedotta una fonte di responsabilità non verso la società in liquidazione, bensì una responsabilità personale dei liquidatori verso la [Alfa], quale soggetto terzo e non quale creditore sociale, avente una posizione qualificata per effetto del rapporto di ATI e della sua posizione di mandataria.

Il primo motivo di impugnazione deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, con conseguente rigetto della relativa domanda, formulata dall'appellata in primo grado.

La mera produzione in giudizio di una fattura, da parte dell'appellante, se può costituire un elemento di prova all'interno di un'eventuale sede monitoria, non può rappresentare una valida prova dell'assunto della parte che la produce, all'interno del giudizio di merito, né si ravvisa un'assenza di contestazione del credito rappresentato dalla fattura, nel comportamento dell'appellante in primo grado, che ha dedotto, articolando sul punto anche appositi capitoli di prova, che la fattura in questione rappresentava una quota parte di spese generali, poiché esse, rientrando nella gestione complessiva delle attività previste in progetto, erano di competenza di [Beta], società mandante all'interno dell'ATI, che aveva ottenuto l'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il Comune di Torre del Greco (memoria depositata il 1 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 183, comma 6 n. 3, pag.6 punto e).

I rapporti tra mandante e mandataria erano regolamentati dall'accordo del 23 settembre 2006 e dal verbale del 27 ottobre 2007, nel quale la mandante aveva il compito di "provvedere alla gestione complessiva delle attività previste in progetto, in particolare all'assunzione diretta del personale necessario, all'acquisizione degli automezzi necessari e all'organizzazione del cantiere": in assenza di una specifica prova inerente la spettanza delle spese, indicate nella fattura oggetto di produzione in primo grado (anche a fronte dell'accordo, che prevedeva l'attribuzione alla mandante in via generale, delle spese di gestione complessiva delle attività, indicate nel progetto), il primo Giudice avrebbe dovuto rilevare l'assenza di prova del credito e rigettare la domanda sul punto.

Il secondo motivo, che sarebbe parimenti fondato (vedi sul punto, Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017, secondo la quale "Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.") è comunque assorbito dall'accoglimento, nel merito, del primo motivo e in applicazione del principio della ragione più liquida. Si veda anche la pronuncia che segue:

"Per "azioni derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art.24 legge fallimentare, devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in materia di contratto di factoring, ha ritenuto insussistente la competenza del Tribunale fallimentare, in relazione alla chiamata, nella causa tra factor e debitore principale, della società, cedente il credito, successivamente fallita). (Cassazione, sezione III, sentenza n. 17388 in data 8 agosto 2007).

Analoghe valutazioni di assorbimento devono essere esperite, in rapporto al terzo motivo di impugnazione, che se fosse stato suscettibile di essere esaminato, avrebbe dovuto dichiararsi fondato, alla luce del principio giurisprudenziale espresso nella massima che segue:

"In caso di interruzione del processo in cui siano state riunite più cause, l'atto di riassunzione posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande, principali e riconvenzionali, già appartenenti alle cause riunite, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente ad un'autonoma riassunzione" (Cassazione, sezione III, sentenza n. 11686 del 26/05/2014).

L'ultimo motivo, con il quale [Alfa] richiede che sia riformata la pronuncia d'inammissibilità dell'azione, svolta nei confronti dei liquidatori, contenuta nella prima delle sentenze impuginate, quella non definitiva,

è infondato, dovendo ritenersi l'azione in questione inammissibile, perché assorbita dalla competenza del Tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 l. fall.

Nel motivo in questione, si è dedotta la responsabilità dei liquidatori, per avere omesso per colpa, di compiere atti di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio, ai fini della soddisfazione delle loro pretese creditorie, con particolare riguardo alle note difensive del giorno 11 novembre 2009 e del 15 dicembre 2009, nelle quali il difensore di [Alfa] ha loro evidenziato, l'opportunità di pervenire a una definizione transattiva del contenzioso con la fratelli [Gamma] srl, in pendenza della fase di liquidazione e con adesione dell'altra componente dell'ATI, avente eventuale efficacia liberatoria per la condebitrice in solido, ai sensi dell'art. 1304 c.c. e circa un quarto di diminuzione del debito originario.

L'azione intentata nei confronti dei liquidatori non era rivolta loro a titolo personale, ma in dipendenza dell'attività di impresa, da essi esercitata durante lo stato di liquidazione della società e per la conservazione del patrimonio di quest'ultima, che poteva essere pregiudicata dalla mancata adesione alla prospettata transazione, da parte loro e in rappresentanza della società fallita.

In sostanza, l'elemento discriminante ai fini della attrazione nell'ambito della competenza del Tribunale fallimentare, determinata dalla natura di azione comunque derivante dal fallimento, si può desumere non dal fatto che il credito fosse preesistente all'evento interruttivo, trattandosi di una situazione che è comunque presente in tutti i casi rientranti nell'ambito di applicazione della norma, né dal rapporto di mandato, connaturato all'attività dell'ATI ma costituente il mero presupposto dell'eventuale credito risarcitorio, perché ad esso del tutto estraneo, ma piuttosto e ad avviso della Corte, è dato dall'ipotizzata responsabilità dei liquidatori sociali all'interno dell'attività di impresa, svolta dalla società in bonis ma attualmente fallita, che non può essere fatta valere nell'ambito delle azioni esercitate dai terzi, come la [Alfa], rispetto alla [Beta] in fallimento e ai sensi dell'art. 2395 c.c. in relazione all'art. 146 Legge fallimentare.

La legittimazione ad agire come ritenuto dal Giudice di primo grado, è insussistente in capo al terzo, dovendo attribuirsi al solo curatore fallimentare, ai sensi della norma citata, perché l'azione esperita non ha natura extracontrattuale, ma contrattuale, in conformità del testo dell'art. 2394 c.c., essendo l'eventuale danno all'altra società facente parte dell'ATI soltanto il mero riflesso di quello, subito dalla stessa società, della quale è stato poi dichiarato il fallimento.

Si veda, sul punto, tra le altre, la decisione di Cassazione, sezione I, sentenza n. 8458 del 10/04/2014, secondo la quale: "In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la legittimazione del creditore ad agire ex art. art. 2395 cod. civ. nel caso in cui si accerti che gli amministratori della società fallita, attraverso il sostanziale trasferimento di tutte le attività e passività aziendali in favore di altro soggetto, avessero perseguito l'obiettivo di sottrarre la garanzia patrimoniale con riguardo unicamente all'obbligazione di cui l'attore era titolare)."

In sostanza, la lesione in via primaria di un interesse sociale della fallita e il legame tra il danno subito del terzo e la mala gestio dei liquidatori, determinavano l'automatica sottoposizione della questione alla cognizione del Tribunale fallimentare, ai sensi degli artt. 24 e 146 l. fall.

La Suprema Corte si è anche pronunciata in merito alla rilevanza della riforma societaria di cui al D. Lgs. n. 6 del 2003, che non contiene più il richiamo previsto negli artt. 2476 e 2487 c.c., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., in tema di società per azioni (nel testo attuale e in quello abrogato e in vigore in epoca antecedente al 16 luglio 2006, pertanto non applicabile alla presente fattispecie, appunto perché escluso dalla legittimazione del curatore, non era contenuto alcun richiamo all'art. 2395 c.c.), stabilendo che il nuovo testo dell'art. 146 della legge fallimentare "non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta

azione". "in quanto per tale disposizione, riformulata dal D. lgs. n. 5 del 2006, art. 130, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c." (Cassazione, sezione I, n. 17359 del 26 agosto 2016 e Sezioni Unite, 12 gennaio 2017, n. 1641).

Le spese processuali devono essere compensate interamente tra le parti, in virtù della reciproca soccombenza nell'ambito dei due gradi di giudizio e secondo una valutazione complessiva, che comprende la conferma dei residui capi della sentenza non definitiva e di quella definitiva, entrambe oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza definitiva, come appellata, rigetta tutte le domande riconvenzionali, formulate dal fallimento in primo grado; rigetta nel resto l'appello e conferma per il residuo la sentenza definitiva e nel suo complesso, la sentenza non definitiva impugnata; spese dei due gradi di giudizio interamente compensate tra le parti. Perugia, camera di consiglio del 22 aprile 2021.

* * *

IL CASO

Le società Alfa e Beta, costituite in un'associazione temporanea di imprese, si aggiudicavano una gara di appalto pubblica. Nell'ambito dell'esecuzione del relativo appalto sorgevano contestazioni tra le parti e la società Alfa citava in giudizio la società Beta (in liquidazione) ed i suoi liquidatori sociali per ottenere l'accertamento della sussistenza di responsabilità ascrivibili a quest'ultima e ai suoi liquidatori. Si costituiva in giudizio Beta chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, per quanto qui rileva, svolgendo domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di importi portati da fatture asseritamente di spettanza della società Alfa. Nelle more del giudizio di primo grado, la società Beta veniva dichiarata fallita; costituitosi in giudizio il Fallimento, la procedura faceva proprie le domande tutte già svolte dalla società in bonis. Il giudizio di primo grado si concludeva con l'emissione di due sentenze, una non definitiva e una definitiva.

Con sentenza non definitiva il Tribunale dichiarava l'improcedibilità delle domande proposte dalla società Alfa contro la società Beta ormai fallita - volte all'accertamento della sussistenza di crediti della prima società nei confronti della seconda - assumendo che l'intervenuto fallimento di quest'ultima nel corso del giudizio imponeva di individuare nel Tribunale fallimentare l'unico foro competente. Parimenti, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità delle domande sempre proposte dalla società Alfa contro i liquidatori della società Beta (ormai fallita) per intervenuta carenza di legittimazione attiva ex art. 146 L.Fall.

Il giudizio proseguiva limitatamente alla domanda riconvenzionale del Fallimento della società Beta nei confronti della società Alfa, all'esito del quale - con sentenza definitiva - il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale formulata dal Fallimento e così condannava la società Alfa al pagamento di una somma portata da una sola delle due fatture, il tutto sul presupposto che detto credito non era stato specificatamente contestato da Alfa avendo essa solo posto in compensazione "impropria" propri controcrediti (allorquando l'accertamento di detti controcrediti rientrava tra le materie riservate al Tribunale Fallimentare). Il giudice di primo grado, così disponendo, statuiva dunque che - in sede di contenzioso ordinario - una fattura fosse essa sola di per sé sufficiente a fornire la prova del credito sotto il profilo sia dell'an sia del

quantum. Il Tribunale, infine, rigettava tutte le ulteriori voci di credito fatte valere in via riconvenzionale per assenza di prova.

Proponeva appello avverso entrambe le sentenze la società Alfa affidandosi a quattro motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo d'appello la società Alfa impugnava le statuizioni della sentenza definitiva inerenti l'omessa contestazione della debenza della somma portata dalla fattura di cui alla domanda riconvenzionale del Fallimento della società Beta (parzialmente accolta). Detto motivo d'impugnazione è stato accolto dalla Corte d'Appello di Perugia, con riforma parziale della sentenza di primo grado, sul presupposto che la mera produzione in giudizio di una fattura non integra una piena prova del credito portato dal medesimo documento fiscale in un giudizio di merito, oltre che per aver accertato l'intervenuta contestazione del credito della società Alfa nel corso del giudizio di prime cure.

Con il secondo motivo d'appello la società Alfa impugnava statuizioni di entrambe le sentenze (definitiva e non) eccependo l'intervenuta violazione da parte del giudice di primo grado del disposto di cui all'art. 56 L. Fall. atteso che esso non avrebbe consentito la compensazione di debiti verso la società fallita con crediti vantati nei suoi confronti (ancorché scaduti prima della dichiarazione del fallimento). Detto motivo d'impugnazione, che la Corte d'Appello ha comunque ritenuto fondato, è stato assorbito dall'accoglimento nel merito del primo motivo d'impugnazione in applicazione della c.d. ragione più liquida. Con il terzo motivo d'appello la società Alfa impugnava le statuizioni di entrambe le decisioni giudiziarie deducendo che la domanda riconvenzionale del Fallimento della società Beta sarebbe stata inammissibile per intervenuta violazione delle norme processuali per la sua riproposizione in giudizio da parte di una procedura fallimentare; detto motivo, che la Corte d'Appello ha comunque ritenuto fondato, è stato ritenuto assorbito.

Con il quarto motivo d'appello la società Alfa impugnava i capi della sentenza non definitiva per violazione dell'art. 146 L. Fall. e degli artt. 2394 e 2394 bis cod. civ. assumendo che l'azione svolta nei confronti dei liquidatori della società Beta non sarebbe stata viziata da carenza di legittimazione attiva sopravvenuta atteso che il fallimento era intervenuto nel corso del giudizio e che era stata configurata una responsabilità personale dei medesimi liquidatori verso la società Alfa quale soggetto terzo e non quale creditore sociale. Detto motivo d'appello è stato ritenuto infondato dal giudice di secondo grado, il quale ha confermato così l'orientamento in base al quale opera nel caso di specie la vis attrattiva del Tribunale fallimentare.

COMMENTO

La pronuncia in commento rappresenta l'occasione per ripercorrere temi assai ricorrenti nella pratica, ossia quello inerente al valore probatorio della fattura circa la sussistenza o meno del credito ivi esposto, quello inerente alla competenza esclusiva del Tribunale Fallimentare a decidere sulle azioni giudiziali rivenienti dalla dichiarazione di fallimento di una società e quello ancora relativo alla legittimazione esclusiva del Curatore fallimentare circa l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci della società fallita ex art. 146 L.F.

Quanto al tema del valore probatorio della fattura, la Corte d'Appello di Perugia non fa che confermare un principio di diritto più volte enunciato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: "La mera produzione in giudizio di una fattura se può costituire un elemento di prova all'interno di un'eventuale sede monitoria, non può rappresentare una valida prova dell'assunto della parte che la produce, all'interno del giudizio di merito". È oramai pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale le fatture commerciali, pur essendo idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sé sole la prova del credito e non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo¹.

¹ Ex plurimis, v. Cass. civ., 3 marzo 2009, n. 5071, in CED Cassazione 2009, secondo cui: "la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto".

La giurisprudenza si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, sottolineando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituito, pertanto nell'eventualità di una contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un vero e proprio elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene ritenuta un mero indizio².

La fattura costituisce dunque una prova scritta sufficiente per legittimare l'emaneazione di un decreto ingiuntivo ma, siffatta valenza probatoria, non può riconoscersi anche qualora venga presentata la relativa opposizione. Il giudizio di opposizione altro non è che un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si garantisce il pieno rispetto del contraddittorio e si conclude con una sentenza di conferma o revoca del decreto ingiuntivo. Nell'eventualità in cui venga instaurato un procedimento di opposizione all'ingiunzione, sarà dunque il creditore-ricorrente a dover fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria, non essendo sufficiente la sola fattura precedentemente allegata³.

Ed ecco allora che sulla scorta dei suindicati principi, la Corte Perugina ha rigettato la domanda riconvenzionale del Fallimento di pagamento del credito portato dalla sola fattura, atteso che il documento probatorio offerto circa la sussistenza del credito medesimo, ossia la fattura, non aveva alcuna valenza probatoria stante la contestazione di controparte.

Quanto al secondo tema esaminato dalla Corte, viene ribadito che "per "azioni derivanti dal fallimento", ai sensi dell'art. 24 legge fallimentare, devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna. Ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni dirette a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da quelle di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione"⁴.

La Corte in questo caso ha confermato che sono di esclusiva competenza del Tribunale Fallimentare, ossia del Tribunale che dichiara il fallimento di una società, tutte le azioni che sono susseguenti alla pronuncia di fallimento, come disposto dall'art. 24 L.F.⁵ La competenza del Tribunale Fallimentare è funzionale⁶, esclusiva e inderogabile. La norma, tenendo conto degli artt. 43, 52 e 92⁷ introduce poi un rito speciale per l'accertamento dei crediti della massa fallimentare e, più in generale per le azioni proposte da terzi contro il fallimento. Emerge quindi una regola di rito che impone l'esclusività del procedimento di accertamento del passivo. Sulla base di tale premessa, la giurisprudenza ritiene che, quando una domanda è diretta a far valere, nelle forme ordinarie o in quelle di altro procedimento speciale, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, sia se proposta davanti allo stesso Tribunale Ordinario competente che al Tribunale fallimentare, sia davanti

² Cfr. Cass. civ., 21 ottobre 2019, n. 26801, in *Banca dati Dejure*: "la fattura commerciale, considerando la sua natura di atto unilaterale e la sua funzione di far emergere documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si risolve in una dichiarazione rivolta all'altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituito, comportando la conseguenza che quando tale rapporto sia contestato, ancorché annotata tra i libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio, rimanendo allo stadio di mero indizio, con l'effetto che, contro e in aggiunta al contenuto della stessa, sono ammissibili prove anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti ad esso". Vedi anche Cass. civ., 12 gennaio 2016, n. 299, in *CED Cassazione* 2016; Cass. civ., 14 luglio 2008, n. 19310, in *CED Cassazione* 2008; Cass. civ., 14 luglio 2008, n. 19310, in *Banca dati Dejure*. In dottrina, vedi ENRICO MANZON, *Riv. dir. trib.*, fasc.10, 2009, p. 885; GIANLUCA TARANTINO, *Diritto & Giustizia*, 2016, p. 22.

³ Cfr. Cass. civ., 18 aprile 2018, n. 9542, in *CED Cassazione* 2018.

⁴ Cfr. Cass. civ., 8 agosto 2007, n. 17388, in *CED Cassazione* 2007.

⁵ L'art. 24 L.F. così dispone "Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore".

⁶ Sul concetto di competenza "funzionale" si ricorda Trib. Monza, 20 dicembre 1996, in *Fall.* 1997, p. 883. secondo cui: "benchè la nozione di competenza funzionale non sia di fonte normativa, bensì interpretativa essa è da gran tempo assunta al rango di nozione vivente di diritto giurisprudenziale e nel caso di specie la sua applicazione alla materia concorsuale nei termini sopradetti (secondo cui l'eccezione di difetto di competenza funzionale del giudice ordinario in materie - come quelle afferenti alla verifica del passivo - inderogabilmente devolute alla cognizione del giudice fallimentare è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e se non rivelata produce comunque l'inopponibilità al fallimento della decisione assunta dal giudice incompetente) può considerarsi ormai oggetto di *jus receptum*".

⁷ Vedi Cass. civ., 18 maggio 2005, n. 10414, in *Fall.* 2006, p. 215; Si veda poi in dottrina, M. FABIANI, *Competenza e rito nelle azioni che derivano dal nuovo fallimento*, Milano, 1959, p. 609.

ad altro tribunale, il Giudice è ugualmente tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito. La Cassazione afferma che si tratta di un fenomeno di litis ingressus impediens⁸.

Della questione della competenza del tribunale fallimentare è necessario sottolineare il concetto di "derivazione" di cui all'art. 24 L.F., concetto fondamentale per comprendere l'estensione della "vis attractiva" del foro fallimentare. La giurisprudenza reputa derivanti dal fallimento tutte quelle controversie che trovano "origine nello stato di dissesto", "risultino influenzate dal fallimento", o "debbano trovare il loro svolgimento nella procedura fallimentare, per assicurare l'unità della procedura concorsuale e la par condicio creditorum"⁹.

Sul punto si ricorda anche una consolidata dottrina che sostiene che le azioni debbano essere inserite nell'organizzazione fallimentare in quanto concernenti rapporti che non possono essere determinati e liquidati fuori dal fallimento.¹⁰

Secondo un altro orientamento rientrano nella disciplina dell'art. 24 L.F. quelle azioni che costituiscono lo strumento di tutela giudiziaria dei diritti sorti in occasione del fallimento, o, soprattutto, che a seguito del fallimento mostrano una configurazione particolare¹¹. Un'altra linea di pensiero maggiormente assorbita dalla giurisprudenza distingue a seconda che le azioni siano occasionalmente o funzionalmente collegate al fallimento, escludendo una "vis attractiva" nel primo caso e riconoscendola nel secondo¹². Non sarebbero quindi soggette alla competenza del tribunale fallimentare le azioni connesse solo in materia indiretta e occasionale con il fallimento e che avrebbero potuto essere esercitate direttamente dal fallito se non fosse intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento¹³.

Guardando alla sentenza in commento la Corte assume una posizione in linea con gli orientamenti di sopra laddove afferma che: "in ipotesi di fallimento di una società, sono di competenza esclusiva del Giudice Delegato le domande di accertamento della sussistenza di crediti svolte dai creditori della fallita ex art. 52 L.F."¹⁴

Infatti l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impediens", con l'unico limite, preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo¹⁵.

Da ultimo, e con riferimento alla legittimazione esclusiva del Curatore circa l'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli organi di gestione e controllo di una società fallita, al pari dei superiori temi, la Corte Perugina pure si allinea a quanto più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare dalla Suprema Corte con sentenza n. 8458 in data 10

⁸ Cfr. Cass. civ., 2 agosto 2011, n. 16867, in CED Cassazione 2011.

⁹ Cass. civ., 9 settembre 2005, n. 14468, in Guida dir., 2005, p.70; Cass, 20 aprile 2004, n. 13496, in Guida dir., 2004, p. 60.

¹⁰ S. SATTA, *Diritto fallimentare*, 1974, Padova, p. 211 ss.

¹¹ P. PAJARDI – A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Torino, 2008, p. 205 e ss..

¹² In dottrina, F. FERRARA JR. – A. BORGIOLI, *Il fallimento*, Torino, 1995, p.271; D. MAZZOCCA, *Manuale di diritto fallimentare*, Napoli, 1996, p. 135.

¹³ Cass. civ., 4 maggio 1961, n. 1013, in *Giur. It.*, 1962, I, I, p. 1407.

¹⁴ L'art. 52 F.L. afferma: "il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51".

¹⁵ Cass. civ., 4 Ottobre 2018, n. 24156, in *Giustizia Civile Massimario* 2018; Cass. civ., 2 agosto 2011, n. 16867 in CED Cassazione 2011.

aprile 2014 secondo cui: "In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 cod. civ., il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, dovendosi proporre, altrimenti, l'azione, contrattuale, di cui all'art. 2394 cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell'art. 146¹⁶ della legge fall."¹⁷

In sostanza, la lesione in via primaria di un interesse sociale della fallita e il legame tra il danno subito del terzo e la mala gestio dei liquidatori, determinavano l'automatica sottoposizione della questione alla cognizione del Tribunale fallimentare, ai sensi degli artt. 24 e 146 L.F..

L'art. 146 L.F., regola le azioni che il curatore può esperire nei confronti di coloro i quali, in relazione a specifiche condotte, abbiano causato un danno nei confronti della società fallita. Come sottolineato dalla dottrina¹⁸ "l'interesse all'esercizio delle azioni ex art. 146 L.F. nasce a causa della insufficienza del patrimonio sociale per il soddisfacimento dei crediti; detta azione diviene proponibile nel momento dell'assoggettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale, e ritenere la stessa esperibile, pur nel caso della società a responsabilità limitata (così come previsto per la società per azioni), pone l'organo della procedura in una situazione di privilegio dal momento che, per effetto della sovrapposizione delle due azioni, si assiste ad un totale ed oggettivo assorbimento di quella proponibile da parte dei creditori rispetto all'altra di responsabilità sociale che, pur mantenendo la propria finalità ed identità, finisce per essere svolta nell'interesse dell'intero ceto creditorio".

Aspetto da sottolineare è che le azioni previste dall'art. 146 F.L. rientrano nel novero delle "azioni di massa", che sono dirette e sono funzionali alla ricostituzione del patrimonio del debitore fallito e, quindi, alla tutela delle prerogative di tutti i creditori del medesimo.

Al riguardo, è stato precisato che "il presupposto delle azioni in oggetto può essere rinvenuto nella lesione della garanzia patrimoniale; l'effetto di reintegrazione della medesima si riversa a vantaggio di tutti i creditori indistintamente"¹⁹.

Sempre sull'art. 146 F.L. si sottolinea che la norma si limita ad una mera ricognizione della legittimazione all'esercizio delle azioni di responsabilità, che trovano piena regolamentazione in disposizioni contenute nel codice civile o nelle leggi speciali. Tuttavia il complesso delle normative esterne alla Legge Fallimentare, richiamate in essa sono state modificate con la riforma societaria D. Lgs. n. 6 del 2003, che ha abrogato il richiamo previsto negli artt. 2476 e 2487 c.c., agli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., in tema di società per azioni (nel testo attuale e in quello abrogato e in vigore in epoca antecedente al 16 luglio 2006, pertanto non applicabile alla presente fattispecie, appunto perché escluso dalla legittimazione del curatore,

¹⁶ L'art. 146 L.F. afferma: "Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.

Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:

a) *le azioni di responsabilità contro gli amministratori [2392, 2393 bis, 2394, 2395 c.c.], i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori";*

b) *l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile".*

¹⁷ La Corte di Cassazione ha ritenuto la legittimazione del creditore ad agire ex art. art. 2395 cod. civ. nel caso in cui si accerti che gli amministratori della società fallita, attraverso il sostanziale trasferimento di tutte le attività e passività aziendali in favore di altro soggetto, avessero perseguito l'obiettivo di sottrarre la garanzia patrimoniale con riguardo unicamente all'obbligazione di cui l'attore era titolare: si veda sul punto Cass. civ., 22 marzo 2010, n. 6870, in *Banca Dati Dejure*.

¹⁸ CAIAFA ANTONIO, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Roma, 2016, p. 51.

¹⁹ BATTAGLIA ROBERTO, "Le "azioni di massa" nel fallimento: un'introduzione", Torino, 2013, p. 21.

non era contenuto alcun richiamo all'art. 2395 c.c.), stabilendo che il nuovo testo dell'art. 146 della legge fallimentare²⁰ “non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione”... “in quanto per tale disposizione, riformulata dal D. lgs. n. 5 del 2006, art. 130, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 c.c.”²¹.

Sulla scorta di quanto sopra, la Corte di Appello ha così confermato la sentenza di primo grado non definitiva di rigetto della domanda di Alfa di accertamento della responsabilità dei liquidatori di Beta, atteso che, stante il sopravvenuto fallimento di Beta, la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità per fatti di *mala gestio* depauperativi del patrimonio sociale spetta al Curatore fallimentare.

Avv. Nello D'Agostino
nello.dagostino@munaricavani.it

Dott. Alessandro Borganti
alessandro.borganti@munaricavani.it

²⁰ CAIAFA ANTONIO, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, cit.; si veda anche SERGIO DI AMATO, “L'azione di responsabilità ex art. 146 l.f. alle soglie della riforma del diritto societario”, in *Dir. Fall.*, 2003, I, p. 44.

²¹ Cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, 12 gennaio 2017, n. 1641, in *CED Cassazione* 2017 secondo cui “Il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori?”.

4. Tribunale di Siena, 2 luglio 2021

Obbligazioni e contratti – Cessione del credito – Crediti verso la Pubblica amministrazione (P.A.) – Contratti di appalto e fornitura – Cessione e accettazione – Necessità – Limiti – Conclusione del rapporto – Notificazione – Sufficienza.

(R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, Art. 69; R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, Art. 70; L. 20 marzo 1865 n. 2248, Art. 339; Art. 1260 c.c.)

Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi pertanto anche i Comuni), si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti.

* * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica

Il Tribunale di Siena

In persona del Giudice Unico Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. (omissis) R.G. vertente tra

Comune, in persona del Sindaco *pro tempore* (omissis), rappresentato e difeso dal Servizio Avvocatura Comunale, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. (omissis), (omissis), ed elettivamente domiciliato in (omissis) come mandato in atti.

- *Attore opponente-*

contro

Banca rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), con studio in (omissis) come da mandato in atti

- *Convenuta opposta –*

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Giudice, con provvedimento 3 febbraio 2021, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti:

Per l'opponente: “*Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in atti:*

In via preliminare:

- sospendere e comunque non concedere, per i motivi sopra esposti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. (omissis) nonché il Provvedimento di accoglimento n. (omissis) – R.G. n. (omissis) del Tribunale di Siena;

- accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio stante il difetto di legittimazione attiva della Banca;

- accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio stante la insussistenza, nel caso de quo, delle condizioni giuridiche richieste ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. per inidoneità della prova scritta;

Nel merito:

- accertare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del presunto credito ceduto;

- per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n. (omissis) nonché il Provvedimento di accoglimento n. (omissis) – R.G. n. (omissis) del Tribunale di Siena.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:

Nel merito:

1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. (omissis) emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Siena in data (omissis);

2) rigettare l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per l'improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;

3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione.

In via subordinata:

condannare il Comune, in persona del Sindaco pro tempore, a titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della residua somma, alla data del 7/09/2020, di € (omissis) oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231 del 9/10/2002 secondo quanto indicato dal D.lgs. n. 192 del 9/11/2012 nonché tutti gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. del 12/09/2014 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.lgs. n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.lgs. n. 192 del 9/11/2012 nonché della somma di (omissis) per il mancato pagamento delle NDI oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D. L. 12/09/2014 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di euro (omissis) a titolo di risarcimento del danno, come modificato dal D.lgs. n. 192 del 2012, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180. Per scrupolo di difesa, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2, reiterando le argomentazioni di cui alla III memoria ed opponendosi alle avversarie difese di cui, da ultimo, nella III memoria”.

Fascicolo trasmesso per la redazione della sentenza: 3.05.2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È omesso il dettagliato svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c.

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12 settembre 2019, il Comune ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (omissis) R.G. (omissis) emesso nei suoi confronti dal Giudice Unico del Tribunale di Siena in data (omissis), in favore di Banca e notificato, assieme al provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione materiale del Tribunale di Siena del 7 giugno 2019, in data 17 luglio 2019.

Parte opponente assumeva: che la Banca risultava carente di legittimazione ad agire nel procedimento monitorio con conseguente nullità e/o inefficacia del Decreto ingiuntivo opposto; che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione ha natura speciale e, dunque, derogatoria, rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile; che il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A., oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, avrebbe necessitato dell'accettazione dell'Amministrazione medesima e che pertanto, affinché la cessione fosse opponibile alla Pubblica Amministrazione, sarebbe stato necessario che l'Ente esprimesse il proprio consenso espresso; che gli originari rapporti, avevano riguardato la “somministrazione di fornitura” di energia

elettrica da parte di X, Y, Z nei confronti dell'Amministrazione comunale di (*omissis*) nel periodo in cui erano state stipulate le cessioni di credito tra le succitate società e Banca; che era dunque necessario il consenso dell'Amministrazione comunale quale debitore ceduto; che tuttavia lo stesso non risultava avvenuto nel caso *de quo* e né tantomeno ne aveva fornito prova l'odierna ricorrente; che Banca non aveva prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili afferenti i rapporti commerciali tra le suindicate società ed il Comune di (*omissis*) bensì aveva provveduto ad allegare al ricorso per ingiunzione solo l'estratto autentico del Libro Giornale della medesima; che l'Amministrazione comunale non risultava morosa nel pagamento di alcuna somma nei confronti delle società erogatrici del servizio, risultando, tale affermazione, provata per *tabulas* da tutta la documentazione depositata agli atti e tale da costituire piena prova scritta dell'opposizione proposta dall'Amministrazione comunale; che il Comune di (*omissis*), avendo versato tutte le somme, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica alle società fornitrici, secondo gli obblighi assunti con gli atti di affidamento allegati, come era stato provato e documentato dai mandati di pagamento, risultava addirittura soggetto creditore, e non debitore, per la somma di € (*omissis*), importo riferito alle Note di credito indicate nello stesso documento e riconosciute esistenti dalla stessa Banca a scomputo del presunto ed inesistente debito di € (*omissis*); che anche in ordine alla pretesa creditoria di parte opposta relativa alle note di debito emergeva come sei note di debito emesse dalla Banca per interessi moratori non risultava conferenti al caso *de quo* poiché si riferivano a società diverse da quelle oggetto della presente causa, mentre le altre tre emesse (n. (*omissis*) di € 200,24, n. (*omissis*) di € 605,75, n. (*omissis*) di € 342,40) non emergevano invece nella procedura di contabilità dell'Ente; che sarebbe stato comunque necessario che lo stesso Ente provvedesse alla chiamata in causa delle società X,Y,Z quali cessionarie dei presunti crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione comunale, al fine di essere manlevato e rilevato indenne da tutte le somme che, a qualunque titolo, in ipotesi venisse condannato a corrispondere.

Si costituiva parte opposta la quale assumeva: che relativamente alla asserita carenza di legittimazione attiva della Banca in punto notifica dell'atto di cessione e sulla sua efficacia doveva richiamarsi il contenuto di una sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, che, ripercorso tutto l'*iter* snodatosi a livello giurisprudenziale, aveva confermato l'opponibilità della cessione; che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso sulla scorta degli estratti autentici notarili; che parte opposta, assolvendo il proprio onere probatorio, produceva la comunicazione da parte del Comune avente ad oggetto la manifestazione di interesse ad aderire al contratto Energia Elettrica 2016 e la successiva adesione, la comunicazione da parte del Comune avente ad oggetto la manifestazione di interesse ad aderire al contratto Energia Elettrica 2017 e la successiva adesione, la comunicazione da parte del Comune avente ad oggetto la manifestazione di interesse ad aderire al contratto Energia; che il pagamento che parte avversaria assumeva intervenuto, se intervenuto, dopo la notifica delle cessioni; che in ordine agli interessi ingiunti le argomentazioni *ex adverso* riportate non tenevano conto delle pronunce ormai costanti con le quali era stato recepito un pacifico orientamento in ordine all'applicazione degli interessi al tasso di cui al D. L.vo. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12; che il credito ingiunto era stato determinato dal ritardo con il quale erano state pagate le fatture e che il ritardato pagamento non era contestato ed era, pertanto, da intendersi pacifico; che il D.lgs. n. 192 del 2012 aveva apportato modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE prevedendo, all'art. 6, II comma, che, al creditore spetti, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, risultando salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito; che dunque in ordine al concreto *quantum* liquidabile spettava a titolo di danno forfettario, la somma di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta conformemente alle indicazioni desumibili dalle Faqs Unione Europea afferenti la Direttiva 2011/7/UE sopra citata, allegata e prodotta da parte della ricorrente; che risultava infine la legittimità e fondatezza della domanda attorea, dal momento che il Comune opponente avendo chiesto la chiamata in causa del terzo, era consapevole che l'asserito pagamento, se avvenuto, non avrebbe comunque avuto efficacia liberatoria.

La causa era trattenuta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.

La chiamata in causa richiesta da parte opponente non era autorizzata e non riproposta in sede di conclusioni.

Per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre l'opposizione proposta è meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In data 23 aprile 2019, il Tribunale Ordinario di Siena, aveva emesso Decreto ingiuntivo (n. (omissis), R.G. (omissis) per la somma di € (omissis), oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura liquidate in € (omissis) per competenze professionali, in € (omissis) per esborsi, oltre accessori di legge in forza delle cessioni di credito *pro soluto* intercorrenti tra la Banca e le società X,Y,Z per il mancato pagamento delle fatture e NDI (note di debito interessi) descritte negli elenchi allegati al ricorso medesimo.

Il decreto ingiuntivo veniva poi sottoposto, in seguito di istanza proposta dalla Banca in data 30 aprile 2019, a correzione materiale, nel modo che segue: “(...) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. La somma di € (omissis) (...)” “considerato che effettivamente nel decreto ingiuntivo in oggetto vi è un errore nell’indicazione del quantum oggetto di ingiunzione, non essendo state indicate le seguenti somme: € 192,00 per le spese sostenute notarili ed € 8.440,00 a titolo di risarcimento del danno, come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012”.

Breve ricostruzione del fatto.

La Banca odierna opposta si è dichiarata “cessionaria *pro-soluto*” di un presunto credito di € (omissis) asseritamente vantato dalle società X, Y, Z nei confronti del Comune di (omissis) a seguito di tre distinti atti di cessioni di credito rispettivamente [A] registrato a Milano il (omissis), [B] datato (omissis) e registrato a Milano in data (omissis) e [C] datato (omissis) e registrato a Milano in data (omissis).

Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della odierna opposta.

Parte opponente ha preliminarmente rilevato la carenza di legittimazione attiva della odierna opposta nel procedimento monitorio, con conseguente inammissibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo dichiarato in suo favore. A sostegno delle proprie argomentazioni ha infatti ritenuto che la cessione dei crediti oggetto della presente controversia non rientri nella generale disciplina del codice civile, ma che, data la particolare posizione della parte debitrice (Ente pubblico), entri in gioco una speciale e differente disciplina secondo cui il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A. (nel caso di specie amministrazione comunale), oltre a richiedere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, necessita dell’accettazione dell’Amministrazione medesima, con l’ulteriore conseguenza che l’opponibilità dell’avvenuta cessione da parte del creditore cessionario al debitore sia subordinata al consenso espresso dell’Ente.

Occorre anzitutto evidenziare che la normativa speciale derogatoria alla generale disciplina civilistica trova regolamentazione nell’art. 70 del R.D n. 2440/1923 che a sua volta richiama la L. 2248/1965, con la precisazione però, che in base al dato testuale dell’articolo sopraccitato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito, sembra doversi applicare solo ai contratti di durata, escludendone l’applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall’articolo 1260 c.c. Costante giurisprudenza (cfr. Cass. 268/2006; Cass. 2209/2007; Cass. 18339/2014), peraltro menzionata da entrambe le parti in causa, ha infatti ravvisato “che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A., con il divieto di cessione senza la adesione della P.A. ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione (o fornitura) ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore, in quanto ha ravvisato l’esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto”.

Dunque, alla luce dell’orientamento appena menzionato, emerge che la *ratio* della deroga all’ordinaria disciplina di cessione del credito, è ravvisabile nella tutela del credito, ovvero nella necessità di sopperire ad eventuali, ma non infrequenti, impossibilità economiche del soggetto obbligato, con conseguente rischio di mantenere una regolare prosecuzione del rapporto in settori strategici.

Occorre dunque esaminare, attraverso una interpretazione restrittiva (sul punto cfr. Cass. 18339/2014), se la *ratio* in esame possa ravvisarsi o meno nella fattispecie concreta, con conseguenti differenti conseguenze in punto di disciplina applicabile.

Secondo l'odierna giudicante la disciplina *de quo* rientra, circostanza peraltro pacifica e neppure contestata, nel contratto di fornitura, nello specifico di energia elettrica, la cui natura è senza alcun dubbio da ritenersi di durata e non ad esecuzione istantanea.

I presunti crediti oggetto di contestazione, e ora richiesta dalla Banca cessionaria *pro soluto*, riguardano rapporti di fornitura di energia elettrica intercorsi fra le società cedenti X, Y, Z e l'Amministrazione comunale.

- la X S.p.a. è risultata aggiudicataria della fornitura di energia elettrica per alcuni immobili di proprietà comunale sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018.

- la Y assieme alla società Z, sta erogando il servizio per la gestione della pubblica illuminazione, per una durata contrattuale di 9 anni a partire dall'01.10.2016.

X S.p.a. ha provveduto a fornire energia elettrica, nel corso del 2018, presso l'Asilo nido Delta di proprietà comunale.

Tuttavia è opportuno evidenziare che l'espressa adesione della P.A. è richiesta solo durante la fase esecutiva del contratto, come testualmente precisato dall'art. 9 della Legge 2248/1865, che si riferisce ai "contratti in corso", e dall'articolo 70 del r.d. n. 2440/1923. Con la conseguenza che una volta terminata l'esecuzione del rapporto non sarà più applicabile il potere di veto della pubblica amministrazione, rispandendosi la disciplina generale del codice.

Tale lettura della norma è stata confermata anche dalla giurisprudenza (Cass. Civ, Sez. III n. 268/2006, Cass. Civ. Sez I, n. 2209/2007), la quale ha inteso chiarire che "il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui qui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è la necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico".

Nel caso di specie le notifiche delle cessioni dei contratti sono avvenute:

- per X s.p.a. in data (*omissis*)
- per Y s.p.a. in data (*omissis*)
- per Z s.p.a. in data (*omissis*)

Alla luce della documentazione in atti risulta che le cessioni siano tutte avvenute nel corso dell'esecuzione del contratto, quando dunque la fornitura non era ancora completamente eseguita. Ne consegue che solo qualora le forniture fossero state completamente eseguite poteva trovare applicazione, anche nel caso di contratto di fornitura, la disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c., dovendosi diversamente applicare quella derogatoria, sopra menzionata.

Dunque, nonostante una sempre più costante spinta verso la semplificazione in tema di cessione dei crediti, culminata nel Decreto Legge n. 35/2013 (cd. Decreto Sblocca Pagamenti) nel caso *de quo* non risultano ravvisabili i requisiti minimi per far rispondere la più agile disciplina codicistica, con conseguente pedissequa applicazione della residuale normativa derogatoria applicabile alla cessione di credito nei contratti di fornitura e somministrazione.

Orbene nel caso *de quo*, né il Comune ha mai concesso espressa adesione alle cessioni né la ricorrente ha fornito prova che il consenso da parte dell'Ente sia stato prestato. Mentre, per la validità ed efficacia degli atti di cessione intervenuti tra X, Y, Z e Banca nei confronti del Comune, dunque, per la validità ed efficacia del trasferimento della titolarità del credito, con conseguente opponibilità della cessione stessa, occorre l'espressa accettazione, da parte dell'Amministrazione interessata, alla cessione del credito. E del resto è la stessa disciplina più volte menzionata che ha previsto, quale conseguenza negativa del mancato rispetto dell'*iter* procedimentale, proprio l'inopponibilità dell'avvenuta cessione del credito.

Ne deriva che la pretesa della cessionaria Banca esperita in fase monitoria, non era supportata da legittimazione ad agire nei confronti del Comune con conseguente assorbimento delle altre questioni in punto di merito e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta, e parte opposta, secondo il principio della soccombenza, condannata al pagamento delle spese processuali, secondo i valori medi per fase di studio, introduttiva e decisoria, e liquidate, sulla base del valore della domanda, come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Pone a carico di parte opposta Banca le spese processuali in favore del Comune liquidate in € 8.030 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e Iva e c.p.a. come per legge;

Così deciso in Siena il 2 luglio 2021.

Il Giudice

(M. Serrao)

* * *

IL CASO

La fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale ha per oggetto lo scrutinio di inefficacia di un decreto ingiuntivo emesso in virtù di una cessione di credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione, per carenza di legittimazione ad agire nel procedimento monitorio della Banca cessionaria.

La Banca, dichiarandosi cessionaria pro-soluto, aveva ottenuto dal Tribunale di Siena un'ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune avente ad oggetto il credito rappresentato dai corrispettivi per la fornitura di energia elettrica, asseritamente vantato da tre fornitori, a seguito di tre distinti atti di cessioni di credito. In particolare la società X si era aggiudicata la fornitura di energia elettrica per alcuni immobili di proprietà comunale per il biennio 2017-2018, e le società Y e Z si erano aggiudicate l'erogazione del medesimo servizio per la gestione della pubblica illuminazione per una durata di nove anni decorrenti dal 1.10.2016. Le cessioni di credito sono avvenute nel corso dell'esecuzione dei contratti di fornitura e le notifiche delle cessioni sono avvenute in date 4.5.2017, 9.2.2018 e 29.1.2018.

Il Comune ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione attiva della Banca, in quanto la cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione non rientra nella generale disciplina del codice civile. In particolare, il Comune ha sostenuto che in considerazione della natura della parte debitrice (Comune, ente pubblico), debba trovare applicazione non la normativa di cui agli artt. 1260 e ss. cod. civ., bensì la differente disciplina secondo cui il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della PA necessita dell'accettazione dell'amministrazione medesima, cosicché l'avvenuta cessione da parte del cessionario al debitore resta subordinata al consenso espresso dell'ente pubblico che, nella fattispecie, non risultava essere stato dato, né peraltro ne era stata fornita prova. Il Comune ha precisato, inter alia, di aver versato tutte le somme quale corrispettivo per la fornitura di energia alle società fornitrici X, Y e Z, di aver rilevato numerosi errori di calcolo nel decreto ingiuntivo (numerose note di credito non erano state scomutate dal presunto e inesistente debito) e di aver ravvisato che varie note di debito emesse dalla Banca per interessi moratori non risultavano conferenti al caso e che tutta la documentazione depositata in atti non era idonea a costituire piena prova scritta del credito asseritamente vantato. Al contrario, l'Amministrazione comunale ha sostenuto di aver provato per tabulas di non essere morosa nel pagamento di alcuna somma nei confronti delle società fornitrici.

La Banca si è costituita in giudizio contestando l'eccepita carenza di legittimazione ad agire assumendo la notifica dell'atto di cessione, la sua efficacia e opponibilità al Comune. La Banca ha sostenuto la legittimità del decreto ingiuntivo emesso

sulla scorta di estratti autentici notarili e di aver adempiuto al proprio onere probatorio; ha dedotto altresì che il credito ingiunto è stato determinato dal ritardo con il quale sono state pagate le fatture e che il ritardato pagamento non è contestato. Il Tribunale ha ritenuto l'opposizione instaurata dal Comune meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Il Giudice di primo grado ha osservato che la cessione dei crediti oggetto della vertenza non sia assoggettabile alla disciplina del codice civile. La normativa speciale derogatoria alla disciplina civilistica trova regolamentazione nell'art. 70 del RD 2440/1923 che richiama la Legge 2248/1865, precisando che la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito sembra doversi applicare solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea. Costante giurisprudenza (Cassazione n. 268/2006; n. 2209/2007; n. 18339/2014) ha infatti ravvisato che il legislatore - nel disciplinare la cessione dei crediti verso la PA - con il divieto di cessione senza l'adesione della PA ai rapporti di durata - come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) - ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore. Secondo il Tribunale, attraverso un'interpretazione restrittiva (Cassazione n. 18339/2014), la disciplina del caso specifico rientra nel contratto di fornitura, nello specifico di energia elettrica intercorso fra le società fornitrici e il Comune, la cui natura è da ritenersi di durata e non a esecuzione istantanea; l'espressa adesione della PA è richiesta solo durante la fase esecutiva del contratto (art. 9 legge 2248/1865) che si riferisce ai contratti in corso e dall'art. 70 del R.D. 2440/1923, per cui una volta terminata l'esecuzione del rapporto non sarà più applicabile il potere di veto e si dovrà procedere secondo la disciplina generale del codice.

Nel caso di specie il Comune non ha mai fornito espressa adesione alle cessioni, né la Banca ha fornito la prova del consenso, con conseguente inopponibilità della cessione stessa e invalidità e inefficacia del trasferimento della titolarità del credito. Per l'effetto il Tribunale ha stabilito che la Banca era priva di legittimazione ad agire e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.

COMMENTO

La sentenza in commento si appunta in particolare per affrontare il tema della efficacia della cessione del credito vantato verso una Pubblica Amministrazione e della sua opponibilità al debitore ceduto e per aver ripercorso, seppur in maniera, sintetica le principali norme relative alla fattispecie.

Prendendo spunto dalla pronuncia, ripercorriamo di seguito, con riferimento all'ordinamento pubblicistico, alcune delle principali norme in materia nel caso in cui il debitore ceduto sia un soggetto pubblico, ponendo a termine di confronto la disciplina codicistica prevista nei rapporti tra privati.

La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. cod. civ., è l'istituto giuridico che consente al creditore di modificare il rapporto obbligatorio, sostituendo a sé un soggetto terzo ed estraneo all'originario rapporto instaurato con il debitore.

L'art. 1260, al primo comma²², consente al creditore di trasferire il proprio diritto di credito ad un terzo, indipendentemente dalla conoscenza, o persino in presenza di un dissenso espresso del debitore, nel caso in cui la prestazione non sia strettamente personale come nel caso sia dovuta una somma di denaro. La cessione è valida in forza del mero accordo tra creditore cedente e soggetto cessionario. Diversa dalla validità della cessione è l'opponibilità della stessa al debitore ceduto: per rendere opponibile al debitore la cessione, ed obbligarlo ad adempiere nelle mani del cessionario, le parti dell'accordo di cessione, creditore cedente e cessionario, devono informarlo²³. Infatti, il contratto di cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza. In caso di espressa accettazione della cessione da parte del debitore

²² Art. 1260, comma 1, cod. civ.: "Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge".

²³ Art. 1260, comma 1, cod. civ.: "Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione".

ceduto o di notificazione della cessione allo stesso, l'art. 1264 del codice prevede una presunzione legale di conoscenza. Viceversa, in assenza di notificazione o di accettazione, è addossato sul cessionario l'onere di fornire la prova della effettiva conoscenza della cessione da parte del debitore.

L'ordinamento pubblicistico non entra nel dettaglio delle varie forme della cessione del credito: considera l'istituto in modo unitario, mutuando, dall'ordinamento privatistico e dalla autonomia contrattuale, l'istituto della cessione del credito in qualsiasi forma esso si manifesti. Le norme pubblicistiche si propongono di disporre una serie di deroghe alla disciplina della cessione del credito aventi come unico fine la tutela della PA, nel caso in cui la stessa sia nella posizione di debitore ceduto e, nel perseguimento di questo fine, contemplano una serie di limiti alla libertà del creditore cedente.

In ambito privatistico, ai fini dell'estinzione del rapporto obbligatorio, è indifferente chi sia il creditore effettivo, se non ai fini della corretta individuazione del titolare del diritto e dell'esattezza nell'esecuzione della prestazione; scopo per il quale è sufficiente la mera notifica di avvenuta cessione.

Una tale libertà non può riscontrarsi nell'ambito dei contratti pubblici, la cui esecuzione non certo preclude la cessione del credito vantato verso la Pubblica amministrazione, ma allo stesso tempo esige che vi sia certezza nell'individuazione delle parti del rapporto.

Per tale ragione, il principio di certezza nell'esecuzione contrattuale, in uno con la funzione di pubblico interesse che sovrasta ineluttabilmente la posizione dei privati, fa sì che la disciplina della cessione del credito derivante da contratto pubblico subisca due importanti deroghe rispetto al sistema del codice civile.

La prima deroga è costituita dalla necessaria accettazione da parte del debitore ceduto, ossia dell'Amministrazione pubblica. La seconda deroga al codice civile è indicata nel R.D. 2440/1923 (Legge di Contabilità di Stato), il cui art. 69 comma 3²⁴ specifica che le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e devono essere solo notificate alla stazione appaltante (Amministrazione pubblica) senza necessità di accettazione ai fini del perfezionamento contrattuale.

L'art. 69 prevede che la cessione debba essere formalizzata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; l'art. 70 prevede altresì che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”. Tale ultima disposizione a sua volta prevede che: “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.

La Cassazione, sulla base dell'art. 14 delle preleggi, ha ritenuto che con l'adozione dell'art. 70 cit. il legislatore abbia inteso restringere la portata applicativa dell'art. 9 allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248²⁵, limitando la necessità dell'adesione della P.A. solo per determinati crediti, cioè appunto per quelli derivanti dall'esecuzione di contratti di somministrazione, di appalto o di fornitura.

Osserva la Cassazione che l'abrogazione implicita dell'art. 9 cit. è predicabile: “essenzialmente in base al rilievo che la disciplina speciale in questione deroga a quella ordinaria, secondo la quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto in base alla semplice accettazione o notificazione. Tale soluzione è anche conforme al principio per cui, nei rapporti nei quali lo Stato agisce “jure privatorum”, le disposizioni che definiscono l'area di incidenza dei privilegi della P.A., comportanti una restrizione dell'autonomia negoziale dei privati, vanno interpretate in senso restrittivo, in linea col precetto di cui all'art. 41, 1 comma della Costituzione. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Ciò comporta che la disciplina di cui all'art. 9 cit. deve ritenersi implicitamente abrogata, ai sensi dell'art. 15 disp. sulla legge in generale, per tutti i casi nei quali non è espressamente richiamata dall'art. 70 cit.

²⁴ Art. 69, comma 3, R.D. 2440/1923: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio”.

²⁵ Art. 9 allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.

Quindi, come da tempo acquisito dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione di un credito di un privato verso una pubblica amministrazione statale²⁶ deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il relativo atto deve essere notificato nei modi di legge. Nel caso in cui tale cessione sia realizzata in forme diverse, essa è valida nei rapporti tra cedente e cessionario, trattandosi di atto avente natura consensuale, ma è inefficace e dunque inopponibile nei confronti della P.A.²⁷

Non si tratta dunque di una nullità ma di una ipotesi di inefficacia della cessione nell'interesse esclusivo del debitore ceduto, che permette di considerare liberatorio il pagamento eventualmente effettuato in buona fede al cedente anziché al cessionario, pur dopo che la cessione, non effettuata nelle forme indicate, gli sia stata notificata (cfr. Cass. n. 15153 del 2000). Il debitore ceduto, pertanto, è il solo titolare a farla valere - proponendo una eccezione in senso stretto nei modi e tempi processuali consentiti - con la conseguenza che il rilievo d'ufficio della carenza di forma da parte della Corte territoriale ha comportato il vizio denunciato di ultra o extra petizione.

Il mancato rispetto delle modalità previste dall'art. 69 cit. comporta l'inefficacia e l'inopponibilità della cessione al debitore ceduto, quindi alla Pubblica Amministrazione.

Ciò significa che:

- la notifica della cessione deve avvenire nelle forme previste ex lege, ovvero nelle forme degli atti processuali;*
- è necessaria una scrittura privata autentica da un notaio o un atto pubblico²⁸;*

Secondo la giurisprudenza, inoltre, questa inefficacia può essere rilevata solo dal debitore ceduto.

Se difettano questi presupposti la cessione del credito è inefficace nei confronti dell'ente pubblico.

Schematicamente, in ragione delle norme di diritto privato speciale applicabili all'amministrazione pubblica per le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica e alla luce del fatto che già la legge 109/1994 (c.d. legge Merloni) aveva esteso le disposizioni della legge 52/1991 ai crediti verso pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, concessioni di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione dei lavori pubblici, si possono avere le seguenti situazioni:

- cessione a soggetto non qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, derivanti da contratti non relativi a "somministrazioni, forniture ed appalti" ovvero, pur rientranti in tale categoria, non più in corso di esecuzione: la cessione, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, ha efficacia quando, redatta in forma solenne, è notificata all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento;

- cessione a soggetto non qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione derivanti da contratti relativi a "somministrazioni, forniture ed appalti" ancora in corso di esecuzione: la cessione, ai sensi dell'art. 70 del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'art. 9, allegato E della legge n. 2248 del 1865, ha efficacia solo a seguito dell'accettazione da parte dell'amministrazione pubblica;

- cessione a soggetto qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori: la cessione, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs n. 50/2016 codice appalti (analogo all'art. 117 del d.lgs. n. 163 del 2006), ha efficacia se è stata preventivamente accettata dall'amministrazione nel contratto di appalto o in altro atto separato e contestuale ovvero, se stipulata in forma solenne e notificata all'amministrazione, non sia da questa rifiutata nel termine normativamente previsto, e fatto salvo il principio del silenzio-assenso;

²⁶ Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2019, n. 32788 in *IlCaso.it*, Cass. Civ., Sez. III, 21 dicembre del 2017 n. 30658 in *Banca dati DeJure*.

²⁷ Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 27 Ottobre 2016, n. 21747 in *IlCaso.it*, Cass. Civ., 6 marzo 2013 n. 5493 in *Banca dati DeJure*, Cass. Civ., Sez. III, 13 luglio 2004, n. 12901 in *Banca dati DeJure*; a norma del D. Lgs. n. 163 del 2006.

²⁸ Cass. Civ., Sez. III, 24 gennaio 2002, n. 844 in *Banca dati DeJure*.

- cessione a soggetto qualificato, ai sensi della legge n. 52 del 1991, di crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione non derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori: è applicabile la disciplina di cui all'art. 69 del R.D. n. 2240 del 1923, per cui la cessione redatta in forma solenne deve essere semplicemente notificata all'amministrazione. Sulla base di questi principi, il Tribunale di Siena, alla luce della documentazione in atti, ha accertato che tutte le cessioni sono avvenute nel corso dell'esecuzione del contratto, quando dunque la fornitura non era ancora completamente eseguita. Ne consegue che solo qualora le forniture fossero state completamente eseguite poteva trovare applicazione, anche nel caso di contratto di fornitura, la disciplina generale di cui all'art. 1260 c.c., dovendosi diversamente applicare quella derogatoria, sopra menzionata.

Dunque, nonostante una sempre più costante spinta verso la semplificazione in tema di cessione dei crediti, culminata nel Decreto Legge n. 35/2013 (cd. Decreto Sblocca Pagamenti) nel caso in esame il Giudice non ha ravvisato i requisiti minimi per far risponderne la più agile disciplina codicistica, con conseguente pedissequa applicazione della residuale normativa derogatoria applicabile alla cessione di credito nei contratti di fornitura e somministrazione.

Il Comune, infatti, non aveva mai concesso espressa adesione alle cessioni né la Banca aveva fornito prova che il consenso fosse mai stato prestato. Mentre, per la validità ed efficacia degli atti di cessione intervenuti tra la Banca e i tre fornitori nei confronti del Comune, per la validità ed efficacia del trasferimento della titolarità del credito, con conseguente opponibilità della cessione stessa, occorreva l'espressa accettazione, da parte dell'Amministrazione interessata, alla cessione del credito.

Ne deriva che la pretesa della Banca cessionaria esperita in fase monitoria, non era supportata da legittimazione ad agire nei confronti del Comune con conseguente assorbimento delle altre questioni in punto di merito e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Avv. Bruna Alessandra Fossati
alessandra.fossati@munaricavani.it